



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 76/12

di iniziativa del Consigliere P. RASO, G. ARRUZZOLO recante:

"Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/06/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/06/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 24/06/2022

Testo del Provvedimento

Testo PL 76_XII pag. 3

Normativa nazionale

Legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Art. 17 pag. 14

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. Art. 17 Disposizioni tributarie in materia di veicoli

D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. – Art. 60 pag. 27

Nuovo codice della strada. Art. 60 Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri

Normativa regionale

L.R. n. 42 del 7 novembre 2017. pag. 30

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996. pag. 33

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996. pag. 74

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

L.R. n. 36 dell'11 agosto 1986. pag. 129

Interventi in favore degli uremici.

L.R. n. 13 del 6 dicembre 1979. pag. 136

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

Documentazione citata

Decreto Direttoriale n. 703 del 20 aprile 2022 pag. 143

Decreto Direttoriale 3277 del 30 dicembre 2021 pag. 148

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

D.M. n. 418 del 25 novembre 1998. pag. 174

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici”

Il Consigliere Regionale

F.to Pietro Raso

F.to Giovanni Arruzzolo

Relazione Illustrativa

Articolo 1 – (Modifiche alla legge regionale n. 42/2017)

Con la norma in questione si intende fissare la data del 31 dicembre 2022 per la conclusione della procedura di liquidazione della Fondazione regionale in *house* Calabria Etica, non ancora chiusa atteso che non sono stati definiti i rapporti di dare/avere nei confronti della Regione relativamente a progetti di attività assegnati e finanziati dalla stessa Regione. Con la medesima norma si prevede, inoltre, che la Giunta individui un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso, al fine di garantire l'invarianza di spesa della norma medesima.

Articolo 2 – (Modifiche alla legge regionale n. 13/1979)

La norma modifica l'articolo 3, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 13/79 prevedendo in maniera specifica la partecipazione alla Consulta regionale della cooperazione, di un rappresentante per ogni organizzazione regionale facente parte del Movimento Cooperativo operante in Calabria ed aderente alle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute, in luogo della precedente generica previsione della partecipazione di quattro rappresentanti delle medesime Associazioni. Si prevede, inoltre, l'abrogazione del comma 6 dello stesso articolo 3, che prevede il riconoscimento di un rimborso spese ai componenti dell'organismo.

Articolo 3 – (Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici)

La tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") è un tributo che grava annualmente su autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia in funzione della loro potenza effettiva. Le competenze in materia di tasse automobilistiche, per effetto dell'art. 17, comma 10, della legge n. 449/1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", sono state devolute alle Regioni e alle Province autonome e, in attuazione della suddetta disposizione, è stato successivamente approvato il D.M. n. 418/1998. Ciascuna Regione e Provincia autonoma disciplina in modo differenziato la riscossione della tassa automobilistica che si presenta disorganica nelle varie aree del Paese, generando talvolta una disparità fiscale, a fronte di esenzioni, riduzioni e applicazione della tassa ordinaria. Un esempio di quanto sopra è costituito dal trattamento fiscale dei veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni dall'anno di fabbricazione la cui disciplina fiscale è estremamente variegata. L'attuale situazione del parco circolante nazionale, che nel nostro Paese è uno dei più anziani nel panorama dell'Unione Europea, fa emergere che oggi sono concessi ingiustificati benefici fiscali a favore di autovetture che nella quasi totalità dei casi non possono essere

considerate di interesse storico e collezionistico, bensì soltanto vecchie e quindi inquinanti e peraltro prive di moderni e adeguati sistemi di sicurezza per la circolazione stradale. La normativa attualmente in vigore, quindi, non tutela i veicoli effettivamente storici, favorendo al contrario la circolazione di veicoli vecchi, pericolosi e altamente inquinanti e, ad oggi, i registri che possono rilasciare il certificato di rilevanza storica (CRS), sono soltanto quelli elencati al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della Strada. La proposta emendativa intende intraprendere un percorso di contenimento degli abusi e facilitare la liberalizzazione del settore riducendo gli oneri a carico di chi effettivamente tutela un patrimonio culturale e tecnologico del mondo motoristico. Infatti, gli enti e le associazioni indicati nella norma potranno certificare la storicità soltanto nei confronti di quei veicoli che oltre ad essere conservati nel loro stato originario, effettivamente presentano una rilevanza storica e collezionistica per essere stati inclusi nella lista di salvaguardia predisposta dal registro ACI Storico. ACI Storico, infatti, è l'associazione che per specifica delega dell'Automobile Club d'Italia (Ente pubblico non economico senza finalità di lucro) attua le finalità statutarie dell'Ente in materia di motorismo storico-collezionistico. Il Registro adotta criteri di selezione assai rigorosi ed è dotato di una predeterminata lista di salvaguardia nella quale sono elencati i modelli di effettivo interesse storico e collezionistico. Data la grande quantità di auto circolanti in Italia con un'anzianità minima di 20 anni dalla costruzione, con la proposta emendativa si vuole quindi circoscrivere l'area del potenziale interesse storico, sulla base di criteri oggettivi e conoscibili da parte di tutti gli appassionati. In sostanza il regolamento di funzionamento della lista di salvaguardia del Registro ACI Storico prevede infatti la verifica tecnica dei veicoli aspiranti all'iscrizione, escludendo così quei veicoli che, per mancata manutenzione o degrado, non rispettano i requisiti di storicità richiesti. L'analisi tecnica del singolo veicolo, come l'uso estremamente moderato del veicolo, non finalizzato ad esigenze di mobilità quotidiana, un'adeguata e costante attività di manutenzione e conservazione, costituiscono ulteriori indici per l'individuazione dei veicoli di reale interesse e valore storico, che si può presumere vengano conservati per reali finalità di collezionismo e di tutela del patrimonio motoristico storico. Nell'ottica di semplificare le procedure per il riconoscimento della predetta esenzione non sarà più necessario procedere all'annotazione sulla carta di circolazione del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato dai registri di cui all'art. 60, comma 4 del Cds. In tal modo si garantisce nei confronti di quei veicoli effettivamente storici la più ampia tutela, l'abbattimento degli oneri economici in abbinamento alla concreta semplificazione del procedimento di esenzione. Applicando i criteri di storicità previsti dalla lista di salvaguardia di ACI Storico e dal relativo regolamento, soltanto il 20% circa dei veicoli circolanti compresi nella fascia tra i venti e i trenta anni potranno beneficiare della esenzione dal pagamento, che viene fissata in misura pari al 50% del dovuto. La suddetta iniziativa, quindi, non comporta oneri a carico della Regione ma al contrario un recupero del mancato gettito,

dovuto alla attuale ed indiscriminata esenzione di cui beneficiano oggi i veicoli di tale fascia, di circa il 60% ed introduce aspetti di semplificazione in quanto sostiene fattivamente le attuali politiche di transizione ecologica su cui il Paese è impegnato anche con le misure contenute nel PNRR, stimolando un ricambio del parco auto a beneficio della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale dell'automobile.

Articolo 4 – (Adesione Società Consortile a Responsabilità Limitata)

L'Università della Calabria ha presentato il Programma di Ricerca e Innovazione denominato "Tech4You – Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement", a valere sull' *Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU* (Decreto Direttoriale 30 dicembre 2021, n. 3277) , ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Decreto Direttoriale 20 ottobre 2022, n. 703).

Al fine di realizzare il suddetto progetto, è stata già costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata, composta da tutte le parti coinvolte nell'attuazione del programma in questione.

Con la presente proposta di legge la Regione viene autorizzata ad aderire alla costituenda SCARL, mediante la sottoscrizione dell'aumento di capitale per l'importo di euro 20.000,00.

Alle spese derivanti dalla suddetta disposizione si farà fronte con le risorse che saranno allocate alla Missione 14 – Programma 03, a seguito di riduzione dello stanziamento di competenza della Missione 20.03 del bilancio di previsione 2022-2024.

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 5 – (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

La modifica tende a prevedere che una delle unità di personale assegnate all'Ufficio di Gabinetto possa anche essere individuata tra estranei alla P.A., restando invariato il numero complessivo dei componenti dell'ufficio medesimo, senza aggravio di spesa a carico dell'Ente.

Articolo 6 – (Sviluppo del trasporto intermodale)

Nell'ambito di una politica volta allo sviluppo del territorio e delle potenzialità connesse al sistema portuale è indispensabile portare ad efficienza il sistema di trasporto integrato delle merci, mediante

la promozione, attraverso Fincalabra Spa, della costituzione di consorzi o società, a prevalente partecipazione pubblica.

Nell'ambito di tali iniziative occorre prevedere anche misure per garantire il minore impatto sull'ambiente, anche attraverso la concessione di contributi per incentivare i servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale ed internazionale.

La concessione di tali contributi è prevista nell'ambito del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese.

L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, saranno esplicitate in apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea.

Articolo 7 – (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36)

Si tratta di una modifica della norma in materia di rimborso spese ai soggetti nefropatici, tendente ad eliminare il riferimento ai “controlli”, affinché la stessa si applichi solo ai trattamenti dialitici, come da impegni istituzionalmente assunti dal Presidente.

Articolo 8 – (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

Reca modifiche atte a introdurre una figura professionale nell'ambito della struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto, prevedendo pure la possibilità che detta figura venga sdoppiata, a parità di spesa.

Articolo 9 – (Norma Finanziaria)

Reca la norma finanziaria.

Articolo 9 – (Entrata in vigore)

Il presente articolo disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge ad eccezione degli articoli 4, 6 e 8 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici”.**

Titolo:

Tab. 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Articolo 1	Termine liquidazione Calabria Etica			0,00
Articolo 2	Modifica composizione consulta regionale cooperazione			0,00
Articolo 3	Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici			0,00
Articolo 4	Adesione Società Consortile a Responsabilità Limitata	I	A	20.000,00
Articolo 5	Modifiche alla legge regionale 7/1996			0,00
Articolo 6	Sviluppo del trasporto intermodale			15.000.000,00
Articolo 7	Modifiche alla legge regionale n. 36/1986			0,00
Articolo 8	Modifiche alla legge regionale 8/1996			16.737,00 (II semestre anno 2022) 33.474,00 (annuale)
Articolo 9	Norma finanziaria			
Articolo 10	Entrata in vigore			0,00

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari:

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 4 della presente legge sono stati stimati in euro 20.000,00 per l'annualità 2022.

Tale importo si rende necessario per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società consortile istituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato "*Tech4Uou – Technologies for climate change adaption and quality of life improvement*".

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 6 della presente legge sono stati stimati in complessivi euro 15.000.000,00 per le annualità 2022, 2023 e 2024 e ad essi si fa fronte con le risorse del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese.

Tale importo si rende necessario per la concessione di contributi per l'incentivazione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale ed internazionale.

Per gli oneri derivanti dall'articolo 8, che comporta la possibilità di nomina di una ulteriore unità di personale, ovvero di due a parità di costo, estranea alla pubblica amministrazione, nell'ambito della struttura speciale denominata "Ufficio di Gabinetto", la quantificazione per il secondo semestre dell'anno 2022 è pari a euro 16.737,00. La quantificazione annuale, invece, è pari a euro 33.474,00 per ogni anno successivo al 2022, per complessivi 83.685,00 euro.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. Missione/Programma	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
U.20.03	-20.000,00 €	0	0	-20.000,00 €
U.14.03	20.000,00 €	0	0	20.000,00 €
del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese.	5.000.000,00 €	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00 €
U.01.01 *	16.737,00 €	33.474,00 €	33.474,00 €	83.685,00 €
Totale	5.016.737,00 €	5.033.474,00	5.033.474,00	15.083.685,00 €

* si evidenzia che gli oneri di cui all'articolo 8 trovano copertura alla Missione 01, Programma 01 del bilancio regionale, che trova il suo riflesso nella Missione 01 – Programma 01 -Titolo 01 – Macroaggregato 103 - Cap. U42270 – PdC 1.03.02.12.003

Proposta di legge recante: “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 36/1986, n. 8/1996, e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici”.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2017, n. 42)

1. Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali), la parola “maggio” è sostituita dalla seguente “dicembre”.
2. Dopo la parola “2022.” sono inserite le seguenti “A tal fine la Giunta regionale individua un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13)

1. L’articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 (Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione), è così modificato:
 - a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) un rappresentante per ogni Organizzazione regionale facente parte del Movimento cooperativo operante in Calabria ed aderente alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;”
 - b) Il comma 6 è abrogato.

Art. 3

(Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali inseriti nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico)

1. I veicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione, ma non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno medesimo e che risultano iscritti nel Registro ACI Storico, Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS, nonché in quelli degli enti e associazioni di cui al comma 4, dell’articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica in misura pari al 50 per cento. Salvo prova contraria, l’anno di fabbricazione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero.

2. L'esenzione parziale dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico di cui al comma 1 è concessa ai veicoli preservati nel loro stato originario ed il cui modello risulta incluso nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico e relativo regolamento, con esclusione di tutti gli altri veicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni. Per beneficiare della esenzione gli interessati presentano apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'iscrizione nei registri di cui al comma 1, nonché l'associazione ai registri o enti del soggetto obbligato al pagamento.
3. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, al fine di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente produce la documentazione comprovante il proprio diritto al beneficio.”

Art. 4

(Adesione Società Consortile a Responsabilità Limitata)

1. La Regione aderisce alla Società Consortile a Responsabilità Limitata costituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato “Tech4Uou – Technologies for climate change adaption and quality of life improvement” mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, nel limite di spesa di 20.000,00 euro per l'anno 2022.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, è aggiunto il seguente periodo “Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione.”

Art. 6

(Sviluppo del trasporto intermodale)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle azioni previste nel Piano regionale dei trasporti e favorire maggiore efficienza e produttività al sistema di trasporto integrato delle merci, avuto riguardo tra l'altro al sistema portuale regionale, la Regione promuove attraverso Fincalabra Spa la costituzione di consorzi o società, a prevalente partecipazione pubblica.
2. La Regione nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, al fine di garantire un minore impatto sull'ambiente, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale ed internazionale.

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione.

4. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, saranno esplicitate in apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea.

5. Fincalabra S.p.a. è autorizzata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati complessivamente in euro 50.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024 con risorse proprie. Tali risorse saranno destinate alle spese di costituzione e di impianto tenuto conto che il funzionamento della fase di avvio sarà garantito anche mediante l'utilizzo di risorse umane, materiali e immateriali già nella disponibilità di Fincalabra S.p.a., senza ulteriori oneri aggiuntivi per il bilancio della stessa e senza oneri a carico del bilancio regionale.

6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, acquisiti gli esiti della notifica preventiva da richiedere ai Servizi della Commissione Europea, si provvederà con le risorse del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36, le parole "e controlli" sono soppresse.

Art. 8

(Modifica alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola "e" è sostituita dalla seguente: ",";
- b) dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti parole: " , nonché da unità di personale scelta tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio regionale, in luogo dell'unità esterna, può nominare due unità di personale esterne; in tal caso, a ciascuno è corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il collaboratore esperto".

Art. 9*(Norma finanziaria)*

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, e 7 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 4, quantificati nel limite massimo di euro 20.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 – Programma 03 (U.14.03), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione 20 – Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2022-2024.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge, determinati in complessivi euro 15.000.000,00 per le annualità 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 determinati in euro 16.737,00 per l'anno 2022 e in euro 33.474,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con le risorse disponibili nella Missione 1 - Programma 1 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 10*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Art. 17**Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.**

(...)

CAPO II**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE****ART. 17.** *(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).* ⁽²⁹⁾

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo l'*articolo 121*, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente: "*ART. 121-bis.* - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

- 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'*articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'*articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992*, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'*articolo 5*, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato *articolo 5*, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'*articolo 67*, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'*articolo 50*, il comma 5-bis dell'*articolo 54*, il comma 5-bis dell'*articolo 66* e i commi 8-bis e 8-ter dell'*articolo 67* sono abrogati;

b) nell'*articolo 67*, comma 10, primo periodo, le parole da: "; per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. E' soppressa l'addizionale di cui all'*articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729*.

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'*articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.*

6. E' soppressa la tassa speciale istituita dall'*articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362*; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'*articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla *legge 15 dicembre 1967, n. 1235.* ⁽⁶⁷⁾ .

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

coattiva è svolta a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*. ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁷²⁾ ⁽⁸⁰⁾

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività. ⁽⁸¹⁾

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni. ⁽⁸²⁾

13. I commi da 163 a 167 dell'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono abrogati.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'*articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997. ⁽⁸³⁾

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43*, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

facoltà di cui al comma 1 dell'*articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, si esercita a decorrere dall'anno 1999. ⁽⁸⁴⁾

17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'*articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952*, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b). ⁽⁷⁴⁾

18. L'*articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, come modificato dall'*articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360*, è sostituito dal seguente:

"ART. 94. - (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. 2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".

19. All'*articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi".

20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui *alla legge 23 dicembre 1977, n. 952*, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al *decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'*articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, nonché all'imposta di registro di cui all'*articolo 7*, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale ⁽⁷⁵⁾ .

21. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'*articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'*articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'*articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire. ^{(72) (73) (85)}

23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.

25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'*articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, nonché quelli previsti dall'*articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del decreto*

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.

26. E' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'*articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.*

27. Al comma 4 dell'*articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida" e le parole: "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti".*

28. Al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'*articolo 138, comma 11, dopo le parole: "e della Protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano";*

b) all'*articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".*

29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷²⁾

30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto. ⁽⁶⁹⁾

32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli *articoli 18 e 19* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione ⁽⁷⁶⁾.

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'*articolo 3, comma 4*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'*articolo 50* del predetto testo unico.

34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'*articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ⁽⁷⁷⁾, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'*articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996*. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del *decreto legislativo 19 settembre*

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla *legge 25 luglio 1952, n. 949*, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507. ⁽⁷⁸⁾

35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'*articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266*, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

[36. Il comma 112 dell'*articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali. ⁽⁷¹⁾]

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

37. Il comma 11 dell'*articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 1994, n. 656*, è abrogato.

38. Al numero 27-ter dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".

39. L'imposta prevista dalla *legge 23 dicembre 1977, n. 952*, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

(67) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, dall'*art. 27, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488*, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

(68) La Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(69) A norma dell'*art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, i versamenti della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui al presente comma per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

(70) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 385, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(71) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 941), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(72) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.; b) non fondata

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.; c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.; d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.; e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.; f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.

(73) La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 348 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato non fondata, per la parte non compresa nella dichiarazione di illegittimità pronunciata con questa stessa sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 22, dell'art. 18 e 26 sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965.

(74) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 8 luglio 1998, n. 223.

(75) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il decreto 29 aprile 1998.

(76) Per le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, vedi il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416.

(77) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 25 maggio 1998.

(78) Per ulteriori contributi relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'ammodernamento del parco agromeccanico di cui al presente comma, vedi l'art. 145, comma 36, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per il corrispondente decreto di attuazione, vedi il D.M. 1° agosto 2001.

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

(79) Per la sostituzione della firma autografa degli atti previsti dal presente articolo con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione, vedi la *lettera a) del punto 1, Prov. 2 novembre 2010*.

(80) Con *D.M. 25 novembre 1998, n. 418* è stato approvato il regolamento sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali. Con *D.M. 13 settembre 1999* è stata approvata la convenzione tipo tra soggetti autorizzati *ex lege n. 264 del 1991* e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche. Con *D.M. 27 settembre 1999* (Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240, S.O.) sono state approvate le modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della *L. 8 agosto 1991, n. 264*, con gli archivi delle tasse automobilistiche. Con *D.M. 10 novembre 1999* è stato approvato lo schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.

(81) La convenzione tipo di cui al presente comma è stata approvata con *D.M. 16 marzo 1999*, ratificato con *D.M. 12 ottobre 1999*. Con *D.M. 15 aprile 1999* è stata approvata la convenzione tipo relativa alle attività svolte dalle poste italiane S.p.a. in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale.

(82) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con *D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11*.

(83) Vedi, anche, *l'art. 2, comma 63, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286*.

(84) Per le nuove tariffe delle tasse automobilistiche, vedi il *D.M. 27 dicembre 1997*.

(85) Vedi, anche, *l'art. 1, comma 62, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

(...)

D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. – Art. 60**Nuovo codice della strada.**

(...)

Art. 60 *Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri* ⁽³²⁰⁾ ⁽³¹⁴⁾

1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico. ⁽³²¹⁾

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri ⁽³¹⁵⁾ . ⁽³²²⁾

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ⁽³¹⁶⁾ nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri ⁽³¹⁵⁾ , per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. ⁽³¹⁷⁾

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. ⁽³¹⁸⁾

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ⁽³¹⁹⁾ ad euro 344 ⁽³¹⁹⁾ se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 ⁽³¹⁹⁾ ad euro 173 ⁽³¹⁹⁾ se si tratta di motoveicoli.

(314) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(315) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(316) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(317) Comma modificato dall'*art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 2-quater, D.L. 27 giugno 2003 n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(318) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2-quinquies., D.L. 27 giugno 2003 n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(319) Importo elevato dall'*art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall'*art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'*art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio

Nuovo codice della strada.

1999, dall'*art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'*art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'*art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall'*art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall'*art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(320) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(321) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(322) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(...)

L.R. n. 42 del 7 novembre 2017.**Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.**

Art. 1 *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali.*

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2022 da un commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) ⁽²⁾.

2. Le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è conclusa entro e non oltre il 31 maggio 2022. Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all'Azienda Calabria Lavoro ⁽⁴⁾.

4. I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di cui ai commi 1 e 3 ed adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 aprile 2021, n. 6*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 42 del 7 novembre 2017.

**Differimento dei termini di conclusione delle
procedure di liquidazione di enti pubblici previsti
da disposizioni di leggi regionali.**

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 23 aprile 2021, n. 6, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 23 aprile 2021, n. 6, come modificata dall' *art. 8, comma 1*, L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1*, della medesima legge).

Art. 1-bis *UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo* ⁽⁵⁾.

L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali. La Giunta regionale è autorizzata a definirne l'articolazione interna.

(5) Articolo aggiunto dall' *art. 2, comma 1*, L.R. 23 aprile 2021, n. 6, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

Art. 2 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

L.R. n. 42 del 7 novembre 2017.

**Differimento dei termini di conclusione delle
procedure di liquidazione di enti pubblici previsti
da disposizioni di leggi regionali.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.****Capo I - Principi generali****Art. 1***Finalità ⁽⁴⁾.*

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del ruolo del Consiglio regionale di cui alla *legge regionale n. 5 del 1991*.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

(4) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 2*Indirizzo politico-amministrativo ⁽⁵⁾.*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte del Segretario generale, periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio ⁽⁶⁾:

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri per il personale e per le risorse strumentali ai medesimi assegnati;

c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.

(5) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(6) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Art. 3

Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa ⁽⁷⁾.

1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il Segretariato generale, una relazione sull'attività svolta ⁽⁸⁾.

2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi,

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.**

la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza.

4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della censura. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.

Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.

6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1993*.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

(7) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(8) Periodo così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Art. 3-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

(10) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 3-ter

Inadempienze ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3-bis, il Presidente del Consiglio regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(12) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 4

Mobilità dei dirigenti ⁽¹³⁾.

1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente utilizzazione delle risorse.

2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.

(13) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 5

Avocazione e controllo sostitutivo ⁽¹⁴⁾.

1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.

(14) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Capo II - Ordinamento della struttura amministrativa

Art. 6

Articolazione della struttura del Consiglio regionale ⁽¹⁵⁾.

1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale, Direzione generale, Aree funzionali, Settori, Servizi ed Uffici ⁽¹⁶⁾:

a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende all'attività amministrativa e gestionale dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità ⁽¹⁷⁾;

b) Le Aree funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall'Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall'articolo unico, comma 2, della *legge regionale 29 luglio 2002, n. 26*. Il Dirigente preposto all'Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretario generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge ⁽¹⁸⁾;

c) i Settori sono articolazioni funzionali delle Aree funzionali e sono istituiti per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di programmazione, indirizzo e

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza; ispezione amministrativa ⁽¹⁹⁾;

d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze del Consiglio regionale;

e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unità operative organiche con competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2. Nell'ambito del Segretariato generale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale ⁽²⁰⁾. Tali posizioni sono equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

3. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, su designazione dell'Ufficio di Presidenza. È Organo di diretta collaborazione ed assistenza tecnico-giuridica del Presidente del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea legislativa e assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale ⁽²¹⁾.

(15) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(16) Alinea così modificato dapprima dall'*art. 2, comma 3, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi dall'*art. 43, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, e infine dall'*art. 26, comma 1, primo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

(17) La presente lettera, già sostituita dall'*art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e dall'*art. 43, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, è stata poi nuovamente così sostituita dall'*art. 26, comma 1, secondo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato:

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

«a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza mediante indicazioni alla Direzione Generale, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.».

(18) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «b) i Dipartimenti sono istituiti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso.».

(19) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(20) Periodo così modificato dall'*art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 1, terzo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge).

Art. 7 ⁽²²⁾ ⁽²³⁾

1. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

a) cura, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

3. I Dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale;

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

b) supportano il Segretario Generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;

c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;

e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione; assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione;

g) assumono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

4. [Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza] ⁽²⁴⁾.

(22) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, commi 6 e 7, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall'art. 43, commi 3, 4, 5 e 6, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, è stato poi così sostituito dall'art. 26, comma 1, quarto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 26, nella parte in cui sostituisce il comma 4 del presente articolo, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al suddetto comma 4. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Compiti del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti di Area funzionale. 1. Il dirigente preposto al Segretariato generale è nominato dal Presidente del Consiglio su designazione dell'Ufficio di Presidenza. Assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali fornisce l'assistenza tecnico giuridica al

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale svolge i seguenti compiti:

- a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi;
- b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
- e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
- g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;
- h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

l) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

m) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

1-bis. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

a) cura, su indicazione del Segretario Generale, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.**

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

1-ter. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

2. I dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario generale;

b) supportano il Segretario generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;

c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;

e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;

f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione al Segretario generale;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

3. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza.».

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

(23) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, nella parte in cui sostituisce il presente comma, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Art. 7-bis ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾

[1. Le strutture speciali del Segretariato Generale e della Direzione Generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione].

(25) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 1, comma 4, *L.R. 7 agosto 2002, n. 33*, poi modificato dall'art. 2, comma 8, *L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 7, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7* e dall'art. 6, *L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 26, comma 1, quinto alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 26, nella parte in cui sostituisce il presente articolo, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7-bis. 1. La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.».

(26) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 8*Compiti e responsabilità dei dirigenti* ⁽²⁷⁾.

1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1 compete:

a) la direzione dei settori e dei servizi;

b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;

c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei termini e della regolarità dei vari adempimenti;

e) l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale;

g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;

h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione di proposte

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;

i) l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettività regionale.

(27) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 9

Ufficio di Gabinetto ⁽²⁸⁾.

1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e da quattro unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale ⁽²⁹⁾.
4. Il capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale. La scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale, in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il vice Capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale ⁽³⁰⁾.
5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta al Segretario generale e quella in

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.**

godimento all'atto della nomina ⁽³¹⁾. Al Vicecapo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.

(28) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(29) Comma così modificato dapprima dall'*art. 1, comma 8, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7* e poi dall'*art. 7, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*). Vedi anche l'*art. 8, comma 3, della stessa legge*.

(30) Il presente comma, già modificato dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*, è stato poi così sostituito dall'*art. 43, comma 12, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea. Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso di diploma di laurea ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine.».

(31) Periodo così modificato dall'*art. 2, comma 9, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Art. 10

Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio ^{(32) (33)}.

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali ⁽³⁴⁾.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

2. [Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche] ⁽³⁵⁾.

3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti *ex legge regionale n. 25/2001* con oneri a carico dei rispettivi bilanci ⁽³⁶⁾. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'*articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8*. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista ⁽³⁷⁾.

3-bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale ⁽³⁸⁾.

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a due unità per le segreterie dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari ⁽³⁹⁾.

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico - istituzionali del Consiglio regionale.

6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1 ⁽⁴⁰⁾. [Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A.] ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

7-ter. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno [o esterno alla Pubblica Amministrazione] ⁽⁴³⁾, per il Presidente della Giunta delle Elezioni ⁽⁴⁴⁾.

8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale ⁽⁴⁵⁾.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore - esperto» o di due collaboratori - esperti, che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'*art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14* ⁽⁴⁶⁾.

9-bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, [comprese quelle dei dirigenti generali] ⁽⁴⁷⁾, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7-bis, 7-ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale ⁽⁴⁸⁾.

10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali ⁽⁴⁹⁾.

(32) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico, *L.R. 8 febbraio 1999, n. 3* e l'*art. 5, comma 22, L.R. 30 dicembre*

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

2013, n. 56. Vedi anche l'art. 37, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(33) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(34) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, comma 1, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, poi dall'art. 1, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 6, comma 1, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19, dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge) ed infine, dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

(35) Comma così modificato dall'art. 1-quarter, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (nel testo di cui all'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18), poi soppresso dall'art. 1, comma 9, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(36) Per l'interpretazione autentica delle parole "con oneri a carico dei rispettivi bilanci" vedi l'art. 44, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

(37) Il presente comma, già modificato dall'articolo unico, L.R. 4 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (nel testo di cui all'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18), poi sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall'art. 1, comma 9, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, è stato nuovamente sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e, successivamente, così modificato dapprima dall'art. 8, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, poi dall'art. 26, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge) ed infine, dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Vedi, anche, per

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

la determinazione del compenso, *l'art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti *ex legge regionale n. 25/2001* con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'*articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8*. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Consiglio regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista.».

Vedi, anche, per la determinazione del compenso, *l'art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(38) Comma aggiunto dall'*art. 43, comma 14, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

(39) Comma così modificato dapprima dall'*art. 13, comma 2, L.R. 13 settembre 1999, n. 27*, poi dall'*art. 1-bis, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, dall'*art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15* e dall'*art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2010, n. 22* e infine dall'*art. 8, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge). Vedi anche il comma 3 del suddetto art. 8.

(40) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 9, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge).

(41) Periodo soppresso dall'*art. 1, comma 9, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge).

(42) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, è stato sostituito dall'*art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25* (vedi anche l'*art. 36, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*) e così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal successivo art. 10, comma 10, un supporto tecnico costituito da due unità di personale di livello non superiore al livello C, scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli regionali.».

(43) Parole sopprese dall'*art. 1, comma 9, quarto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge).

(44) Il presente comma (indicato erroneamente nel B.U. come comma 7-bis, già esistente) è stato aggiunto dall'*art. 8, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39* (vedi anche l'*art. 36, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*).

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.

(45) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23*.

(46) I primi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall'*art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente il primo periodo è stato così modificato e il terzo periodo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*.

(47) Parole soppresse dall'*art. 1, comma 9, quinto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge).

(48) Comma aggiunto dall'*art. 1, secondo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'*art. 2* della stessa legge).

(49) Comma aggiunto dall'*art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*.

Art. 10-bis ⁽⁵⁰⁾

1. Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle Strutture speciali dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11-bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna struttura speciale ⁽⁵¹⁾.

2. La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella struttura speciale dell'Ufficio di Presidenza.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽⁵²⁾.

(50) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(51) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'*art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27*.

(52) Articolo aggiunto dall'*art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*.

Art. 11

Figure professionali speciali ⁽⁵³⁾.

1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali ⁽⁵⁴⁾. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. [L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato] ⁽⁵⁵⁾.

2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.

(53) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(54) Periodo così modificato dall'*art. 1, L.R. 2 giugno 1999, n. 16*.

(55) Periodo abrogato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 2 marzo 2005, n. 8*. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, L.R. 31 maggio 2019, n. 14*.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 11-bis ⁽⁵⁶⁾

1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.

2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami. In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali ⁽⁵⁷⁾.

3. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 Consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:

- a) gruppi fino a 2 (due) consiglieri: 1 (una) unità;
- b) gruppi fino a 4 (quattro) consiglieri: 2 (due) unità;
- c) gruppi oltre 4 (quattro) consiglieri: 3 (tre) unità.

4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

1996, n. 23, come modificato dall'*art. 1-quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.*

5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse ⁽⁵⁶⁾.

(56) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39.*

(57) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'*art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27.*

(58) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.*

Art. 12

*Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente
Capo ⁽⁵⁹⁾.*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, la struttura del bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.

(59) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39.*

Capo III - Ordinamento della dirigenza

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**Art. 13***Qualifiche e funzioni dirigenziali* ⁽⁶⁰⁾.

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.
2. La funzione dirigenziale di livello generale è conferita dall'Ufficio di Presidenza al Segretario generale ed al Direttore Generale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'*articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549* ⁽⁶¹⁾.

(60) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(61) Comma così modificato dapprima dall'*art. 2, comma 10, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall'*art. 26, comma 1, sesto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

Art. 14*Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale* ⁽⁶²⁾.

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono:
 - possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale ⁽⁶³⁾;
 - professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
 - attitudine all'alta direzione;
 - cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale.
2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

Consiglio, per un massimo di cinque anni rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. [Sono, comunque, da sottoporre a verifica le attribuzioni delle funzioni del livello dirigenziale generale, in occasione del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza] ⁽⁶⁴⁾.

(62) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(63) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, settimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(64) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 16, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*.

Art. 15

*Segretario generale, Direttore Generale e dirigenti di Area funzionale
a contratto* ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾.

1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di Segretario generale, di Direttore generale e dirigente di Area funzionale possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di laurea specialistica/magistrale, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

universitari, delle magistrature e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico ⁽⁶⁷⁾.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di cui al successivo articolo 17.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

(65) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi così modificata dall'*art. 26, comma 1, ottavo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale a contratto.».

(66) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(67) Comma così modificato dapprima dall'*art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi dall'*art. 43, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34* e infine dall'*art. 26, comma 1, nono alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge).

Art. 16

Conferenze di Area funzionale ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁹⁾.

1. Sono istituite le Conferenze di Area funzionale, con il compito di verificare l'andamento generale delle attività delle strutture comprese

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

in ciascuna Area funzionale in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore svolgimento dell'attività delle Aree funzionali ⁽⁷⁰⁾.

2. Le conferenze sono composte, oltre che dal dirigente di Area funzionale, da tutti i dirigenti preposti alle strutture comprese nell'Area funzionale ⁽⁷¹⁾.

3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il dirigente di Area funzionale ⁽⁷²⁾.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal dirigente di Area funzionale o da un dirigente suo delegato ⁽⁷³⁾.

(68) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Conferenze di dipartimento.».

(69) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(70) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(71) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(72) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(73) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Art. 17

Trattamento economico del Segretario generale e del Direttore generale ^{(74) (75)}.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

1. Al Segretario generale ed al Direttore generale, per il periodo in cui esercita tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione ⁽⁷⁶⁾.

2. Al Segretario generale ed al Direttore generale, di cui all'*art. 15 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, assunto con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 del presente articolo ⁽⁷⁷⁾.

3. Qualora le due figure di Segretario Generale e di Direttore Generale sono ricoperte dalla stessa persona il trattamento economico è quello concordato per la figura del Segretario Generale ⁽⁷⁸⁾.

(74) Rubrica sostituita dall'*art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi così modificata dall'*art. 43, comma 8, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34* e dall'*art. 26, comma 1, decimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Trattamento economico dei dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale».

(75) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(76) Comma sostituito dall'*art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22*, poi così modificato dapprima dall'*art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall'*art. 43, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete un'indennità pari alla differenza tra il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio in godimento ed il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio dei

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell'*articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216* e successive modificazioni ed integrazioni.».

(77) Comma sostituito dall'*art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22* (nel quale sono riportate erroneamente le parole "della presente legge" in luogo delle parole "del presente articolo"), poi così modificato dapprima dall'*art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall'*art. 43, comma 10, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Ai dirigenti, di cui al precedente articolo 15, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico iniziale fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell'*articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216* e successive modificazioni ed integrazioni.».

(78) Comma aggiunto dall'*art. 43, comma 11, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

Art. 18

Attribuzione delle funzioni ai dirigenti ⁽⁷⁹⁾.

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale è disposta, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale compresi i dirigenti preposti alle Aree funzionali ⁽⁸⁰⁾.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera.

(79) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

(80) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 14, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.*

Art. 19

Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente ⁽⁸¹⁾.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.
2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso - concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.
4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, del Consiglio dei Ministri intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio regionale.

(81) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39.*

Art. 20

Pari opportunità ⁽⁸²⁾.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile.

2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

(82) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 21

Formazione della dirigenza ⁽⁸³⁾.

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.**

2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori interessati.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

(83) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 22***Rapporti tra i livelli dirigenziali*** ⁽⁸⁴⁾.

1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale ed alla Direzione Generale è sostituito da altro dirigente preposto ad una delle Aree, con decreto del Presidente del Consiglio ⁽⁸⁵⁾.

2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un'Area o ad un Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti ⁽⁸⁶⁾.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

(84) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(85) Comma così modificato dapprima dall'*art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall'*art. 26, comma 1, undicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge).

(86) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Art. 23

Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati ⁽⁸⁷⁾.

1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco.

(87) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 24

Dotazione organica ⁽⁸⁸⁾.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.

(88) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 25

Articolazione della struttura ⁽⁸⁹⁾,

1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici ⁽⁹⁰⁾.

(89) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(90) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 16, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Articolazione della struttura. 1. La struttura del Consiglio regionale è articolata in due dipartimenti (Gestione e sviluppo della struttura e Assistenza agli organi istituzionali) inquadrati nel Segretariato generale.».

Art. 26

*Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del
Consiglio regionale* ⁽⁹¹⁾,

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.

**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla specificazione delle competenze del Segretariato generale e delle aree funzionali ⁽⁹²⁾.

(91) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(92) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Capo IV - Norme transitorie e finali

Art. 27

Conferimento degli incarichi dirigenziali ⁽⁹³⁾.

1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario generale e dei dirigenti di Area funzionale, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale ⁽⁹⁴⁾.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.**

del diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche.

4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 marzo 1996 ⁽⁹⁵⁾ presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2 unità, in posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie ⁽⁹⁶⁾.

(93) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(94) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 18, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(95) L'originaria data del 31 maggio 1993 è stata così sostituita dall'*art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*, nel testo di cui all'*art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18*.

(96) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 6*.

Art. 28
Norma di rinvio ⁽⁹⁷⁾.

L.R. n. 8 del 13 maggio 1996.**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale.**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo 6 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

(97) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.****Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa****Art. 1***Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa ⁽⁴⁾.*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

(4) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 2*Articolazione organizzativa della Giunta regionale ⁽⁵⁾.*

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età ⁽⁶⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(5) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Art. 3

Ordinamento dei Dipartimenti ⁽⁷⁾.

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 ⁽⁸⁾. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici ⁽⁹⁾. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 ⁽¹⁰⁾. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.

4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.

6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

(7) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(8) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(9) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(10) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Art. 4*Funzioni dei Dipartimenti* ⁽¹¹⁾.

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale ⁽¹²⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico - giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali ⁽¹³⁾.

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti ⁽¹⁴⁾:

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture ⁽¹⁵⁾.

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca ⁽¹⁶⁾.

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali ⁽¹⁷⁾.

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione ⁽¹⁸⁾.

(11) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(12) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(13) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(14) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'*art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(15) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(16) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(17) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(18) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

Art. 5*Struttura ausiliaria dei Dipartimenti* ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001* e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali ⁽²²⁾.

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*). Per la modifica del presente articolo vedi l'*art. 1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40*. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:

a) segreteria del Dipartimento;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

- b) coordinamento e programmazione;
- c) indirizzi e verifica;
- d) relazioni con il pubblico.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».

(20) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(21) Vedi anche *l'art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14* e *l'art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Vedi altresì il punto 7, *Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762*.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

Art. 6***Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori*** ⁽²³⁾,

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

(23) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 7***Ufficio di gabinetto*** ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾,

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche ⁽²⁶⁾.
4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.
5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.
6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

6-bis. Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore ⁽²⁷⁾.

7. Al Vice Capo di Gabinetto se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina ⁽²⁸⁾.

(24) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Gabinetto»

(25) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(26) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche l'art. 8, comma 3, della medesima legge.

(27) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali ⁽³¹⁾.
2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale ⁽³²⁾.
4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori ⁽³³⁾.
5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti ⁽³⁴⁾.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione ⁽³⁵⁾.

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari ⁽³⁶⁾.

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi ⁽³⁷⁾:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale ⁽³⁸⁾.

(29) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(30) Vedi anche l'*art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13*.

(31) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*.

(32) Il presente comma, modificato dall'*art. 1, comma 6, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*, dagli *articoli 2 e 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

sostituito dall'*art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* (vedi anche i commi 4 ed 8 del medesimo articolo), è stato poi nuovamente così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».

(33) Comma così modificato dapprima dall'*art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e poi dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*). Vedi anche il comma 2 del suddetto art. 4.

(34) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 30*, a decorrere dal 1° dicembre 2021 (ai sensi dell'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.».

(35) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.

(36) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale è prevista erroneamente ed impropriamente l'introduzione del presente comma ad opera di un incomprensibile comma 6, aggiunto a sua volta nella presente legge dopo l'art. 8.

(37) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1*, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10, comma 1, della medesima legge*).

(38) Comma aggiunto dall'*art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'art. 2 della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

Art. 9*Figure professionali speciali* ⁽³⁹⁾.

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422* (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'*articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8* come modificato dall'*articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo*

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale ⁽⁴⁰⁾.

2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] ⁽⁴¹⁾.

3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] ⁽⁴²⁾.

(39) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(40) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36* (come modificato dall'*art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

(41) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(42) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.***(giurisprudenza)***Art. 10***Avvocatura regionale* ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.

2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. Il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciarmente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione ⁽⁴⁵⁾.

3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.

4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.

5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

5-bis. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo ⁽⁴⁶⁾.

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

(43) Articolo dapprima modificato dall'*art. 32, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*, dall'*art. 10, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*, dall'*art. 1, commi 10 e 11, L.R. 3 giugno 2005, n. 12*, dall'*art. 33, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge), dall'*art. 25, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Avvocatura regionale. 1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. 1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale. 2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati. 3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali. 4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali. 5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie. 6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente. 7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.».

(44) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(45) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, lettera a), *L.R. 1° marzo 2022, n. 1*, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(46) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, lettera b), *L.R. 1° marzo 2022, n. 1*, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo

Art. 11

Comitato di direzione ⁽⁴⁷⁾.

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

2. Il Comitato:

a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;

c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;

e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;

g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;

h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 4-ter e comma 4-quater ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾.

(47) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(48) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46* e dall'*art. 10, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(49) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato:

- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
- approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici;
- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
- analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;
- propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.».

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

Art. 12*Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione* ⁽⁵⁰⁾.

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.

(50) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 13*Attività di indirizzo* ⁽⁵¹⁾.

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

(51) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 14*Attività di gestione* ⁽⁵²⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.

2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

(52) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 15

Attività di controllo ⁽⁵³⁾.

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.

2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.

(53) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 16

Attribuzione dell'indirizzo e del controllo ⁽⁵⁴⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.

(54) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 17***Attribuzione della gestione*** ⁽⁵⁵⁾.

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.

2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.

3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.

4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

(55) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Art. 18

Articolazione procedimentale delle responsabilità ⁽⁵⁶⁾.

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:

a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;

b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;

c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.

2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

(56) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 19

Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo ⁽⁵⁷⁾.

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.

2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(57) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 20

Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo ⁽⁵⁸⁾.

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

(58) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 21

Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo ⁽⁵⁹⁾.

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo ⁽⁶⁰⁾.

2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

(59) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(60) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

Art. 21-bis

Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti ⁽⁶³⁾.

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

(61) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(62) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(63) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Capo III - Ordinamento della dirigenza

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.****Art. 22***Strutture di livello dirigenziale* ⁽⁶⁴⁾.

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

(64) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 23*Qualifica dirigenziale* ⁽⁶⁵⁾.

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

(65) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Art. 23-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾.

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

(66) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(67) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 23-ter

Inadempienze ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁹⁾.

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

(68) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(69) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**Art. 24***Attribuzione delle funzioni dirigenziali* ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾.

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.
3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.
4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
5. [A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale] ⁽⁷²⁾.

(70) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 1°marzo 2022, n. 2, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.».

(71) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(72) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 1°marzo 2022, n. 2, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.*(giurisprudenza)***Art. 25**

Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale ⁽⁷³⁾.

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.

3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni - Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione ⁽⁷⁴⁾.

5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.

7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma ⁽⁷⁵⁾.

8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

(73) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(74) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'*art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

(75) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14* (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'*art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:

- a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
- b) avvicendamento della Giunta regionale;
- c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».

(giurisprudenza)

Art. 26

Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale ⁽⁷⁶⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;

b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea ⁽⁷⁷⁾;

c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

(76) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(77) Lettera così modificata dall'*art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Art. 27

Valutazione dei risultati ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾.

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'*art. 5 del decreto*

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.

3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.

4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.

5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'*art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.

10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

(78) Articolo così sostituito dall'*art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.

4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

(79) L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.

(80) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(giurisprudenza)

Art. 28***Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale*** ⁽⁸¹⁾.

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa ⁽⁸²⁾;

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] ⁽⁸³⁾;

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere ⁽⁸⁴⁾;

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori ⁽⁸⁵⁾;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

(81) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(82) Alinea così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(83) Alinea soppresso dall'*art. 16, comma 1, lettera b)*, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge).

(84) Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 2*, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(85) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475*.

Art. 29*Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente* ⁽⁸⁶⁾.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare ⁽⁸⁷⁾:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'*art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'*art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altre primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta ⁽⁸⁸⁾.

2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'*articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'*articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001* per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corsoconcorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178* ⁽⁸⁹⁾.

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis ⁽⁹⁰⁾.

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾.

(86) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(87) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(88) Comma così modificato per effetto dell'*art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

(89) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(90) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(91) Comma soppresso per effetto dell'*art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

(92) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso - concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.
4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

Art. 30*Il dirigente responsabile di Settore ⁽⁹³⁾.*

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:
 - a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;
 - b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
 - c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(93) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 31*Il dirigente responsabile di servizio* ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾.

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

(94) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(95) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

Art. 32*Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali* ⁽⁹⁶⁾.

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento ⁽⁹⁷⁾.

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis ⁽⁹⁸⁾.

4-bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé ⁽⁹⁹⁾.

4-ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4-bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione ⁽¹⁰⁰⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

4-quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico ⁽¹⁰¹⁾.

(96) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(97) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.».

(98) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(99) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(100) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(101) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 2, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Art. 33*Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali* ⁽¹⁰²⁾.

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

(102) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 34*Divieti di incarichi* ⁽¹⁰³⁾.

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
 - pieno adempimento dei propri compiti;
 - imparzialità;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

- trasparenza;

- rispetto dei diritti dei cittadini.

3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.

5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.

6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

(103) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39.*

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

Art. 35*Albo dei dirigenti* ⁽¹⁰⁴⁾.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

(104) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 36*Relazioni sindacali* ⁽¹⁰⁵⁾.

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29 del 1993, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.

4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

(105) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 37*Pari opportunità ⁽¹⁰⁶⁾.*

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] ⁽¹⁰⁷⁾.

5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] ⁽¹⁰⁸⁾.

(106) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(107) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(108) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

Art. 37-bis

Comitato Unico di Garanzia ^{(109) (110)}.

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'*articolo 57 del D.Lgs. 165/2001*. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.

3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.

4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.

8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

(109) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(110) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 38

Formazione della dirigenza ⁽¹¹¹⁾.

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

(111) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Capo IV - Norme finali

Art. 39

Compiti organizzatori della Giunta regionale ⁽¹¹²⁾.

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;

c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;

d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

(112) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 40*Organico* ⁽¹¹³⁾.

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11 del 1994 in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente ⁽¹¹⁴⁾.

2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11 del 1987 in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità ⁽¹¹⁵⁾.

3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(113) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(114) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(115) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 41

Prima applicazione ⁽¹¹⁶⁾.

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:

1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;

2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo n. 546 del 1993*, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.

3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.

4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica ⁽¹¹⁷⁾.

5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 ⁽¹¹⁸⁾.

(116) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(117) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

(118) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

Art. 42***Norme abrogate*** ⁽¹¹⁹⁾.

1. Sono abrogate la legge regionale n. 24 del 1984 e le disposizioni della legge regionale n. 3 del 1978, della legge regionale n. 11 del 1987, della legge regionale n. 55 del 1990 e della legge regionale n. 11 del 1994, incompatibili con la presente legge.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(119) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39.*

L.R. n. 36 dell'11 agosto 1986.**Interventi in favore degli uremici.****Art. 1**
Finalità.

La Regione, avvalendosi delle Unità Sanitarie Locali, assicura agli uremici cronici una organica e completa assistenza, secondo le norme di cui alla presente legge.

Art. 2*Rimborso delle spese per i trapianti renali in Italia e all'estero.*

Fino a quando un Centro trapianti renali non sarà in grado di assicurare una regolare attività in Calabria, le Unità Sanitarie Locali provvederanno al rimborso delle spese sanitarie di mantenimento e viaggio del paziente, con le seguenti modalità:

- rimborso totale delle spese di viaggio effettuato in 1^a classe, se in treno o in classe turistica se in aereo;
- diaria di L. 40.000 se in Italia e di L. 60.000 se all'estero;
- spese di soggiorno sostenute in regime ambulatoriale, fino ad un tetto di lire 2.400.000 se in Italia e di lire 3.600.000 se all'estero.

La diaria giornaliera sarà rivalutata in base agli indici programmati dal tasso di inflazione annuale, dando la relativa copertura finanziaria alle Unità Sanitarie Locali, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Il rimborso si riferisce alle spese sostenute nei viaggi effettuati:

- per gli esami preliminari e la tipizzazione tessutale;
- per l'intervento di trapianto renale;

L.R. n. 36 dell'11 agosto 1986.**Interventi in favore degli uremici.**

- per tutti i controlli successivi, nonché per le complicità derivanti dall'intervento.

Tutte le spese sostenute dovranno essere documentate.

Per i pazienti, che intendono usufruire di prestazioni sanitarie in paesi, che riconoscono la copertura finanziaria, prevista nei modelli E 111 ed E 112, la diaria per le spese di soggiorno sarà erogata entro e non oltre i limiti prefissi, indipendentemente dal fatto che la prestazione sanitaria sia erogata in regime ambulatoriale o in corso di ospedalizzazione.

Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere anche coloro i quali hanno subito trapianto renale nel triennio 1983/1985.

I Comuni territorialmente competenti possono provvedere, con le medesime modalità, al rimborso totale delle spese di viaggio, nonché di quelle di soggiorno con un tetto massimo di L. 600.000 se in Italia e di lire 900.000 se all'estero, anche ad un accompagnatore e relativamente all'intervento di trapianto o a complicità conseguenti all'intervento.

Art. 3

Contributi sulle spese relative alla dialisi domiciliare.

Le Unità Sanitarie Locali dovranno corrispondere agli uremici in dialisi domiciliare i seguenti contributi:

- rimborso delle spese per l'impianto elettrico, idraulico, telefonico e relative opere murarie, necessarie per il trattamento dialitico domiciliare, da effettuarsi in base alle spese effettivamente sostenute e fino ad un massimo di lire 1.500.000 per ogni paziente.

Per i pazienti che versano in particolari condizioni economiche, a presentazione di preventivo, può essere anticipato il 70% della spesa prevista:

- contributo forfettario per le spese di energia elettrica e telefoniche da corrispondersi a ciascun paziente ogni fine trimestre, nella misura di L. 100.000 trimestrali, oppure di L. 33.000 mensili, nei casi in cui il

L.R. n. 36 dell'11 agosto 1986.

Interventi in favore degli uremici.

trattamento a domicilio abbia inizio o venga interrotto nel corso del trimestre;

- rimborso di 1/5 del costo della benzina super, per ogni Km percorso, se si utilizza un mezzo pubblico o di 1/8 del costo della benzina super, per ogni Km percorso, se si utilizza un mezzo privato, per il trasporto a domicilio del materiale d'uso, secondo la periodicità stabilita dal Centro Dialisi di riferimento.

Art. 4

Rimborso delle spese di trasferimento ai centri di Nefrologia e Dialisi.

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) competenti riconoscono ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico e controlli il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, dal domicilio ai centri di nefrologia-dialisi e ritorno, effettuato con le modalità di seguito indicate:

a) trasporto con servizi pubblici di linea;

b) trasporto con mezzo proprio anche accompagnati dal caregiver familiare;

c) trasporto con servizi pubblici non di linea;

d) trasporto con mezzi destinati ai pazienti non autosufficienti, non deambulanti o non trasportabili con altri mezzi;

e) trasporto sanitario con ambulanze attrezzate ⁽²⁾.

1-bis. Il servizio di trasporto con le modalità di cui al comma 1, lettere d) ed e) è assicurato dalle ASP che si avvalgono di personale e mezzi propri. Le aziende sanitarie, qualora non provvedano direttamente ad assicurare il servizio di trasporto, affidano il servizio medesimo all'esterno, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale ovvero, in via residuale, garantiscono il rimborso delle spese sostenute ai pazienti che ne hanno fatto richiesta ⁽²⁾.

L.R. n. 36 dell'11 agosto 1986.

Interventi in favore degli uremici.

1-ter. Il rimborso delle spese sostenute dai pazienti, ai sensi del comma 1, è soggetto ai seguenti limiti:

a) quanto alle spese di cui alla lettera a), in misura pari al costo sostenuto secondo tariffa;

b) quanto alle spese di cui alla lettera b), in misura pari a un quinto del costo del carburante per il numero di chilometri percorsi, commisurato al prezzo mensile della benzina consultabile sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

c) quanto alle spese di cui alle lettere c), d) ed e), il dipartimento competente in materia determina con apposito provvedimento la misura del rimborso, ovvero in alternativa l'erogazione di un voucher in favore dei pazienti ⁽⁴⁾.

1-quater. La preventiva autorizzazione della competente ASP in merito alla modalità di trasporto è condizione necessaria per l'erogazione del rimborso. L'autorizzazione predetta è rilasciata sulla base di documentate e accertate motivazioni di carattere sanitario, quando l'uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico di linea non sia possibile o l'assistito sia impossibilitato a utilizzarli per condizioni fisiche o per situazioni ambientali ⁽⁵⁾.

1-quinquies. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-ter, lettera c), le ASP procedono ai rimborsi sulla base dei provvedimenti o dei regolamenti rispettivamente adottati ⁽⁶⁾.

2. Le istanze relative al riconoscimento ed alla liquidazione dei contributi di cui ai commi precedenti vanno presentate all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente che provvederà alla relativa liquidazione ⁽⁷⁾.

[Le istanze relative al riconoscimento ed alla liquidazione dei contributi per l'accompagnatore, di cui al comma precedente, vanno presentate all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente che provvederà alla relativa liquidazione] ⁽⁸⁾.

(2) Comma dapprima modificato dall'*art. 50, comma 5, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 6 maggio 2022, n. 12*, a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*). Il testo

L.R. n. 36 dell'11 agosto 1986.

Interventi in favore degli uremici.

precedente era così formulato: «1. Per i pazienti sottoposti al trattamento dialitico ed a controlli, in vista di un trapianto renale, è riconosciuto da parte delle Aziende sanitarie provinciali competenti : - il rimborso dell'onere sostenuto per l'uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico; - il rimborso di 1/5 del costo della benzina super, per ogni Km percorso, per il trasporto con autovetture abilitate al servizio pubblico o di 1/8 del costo della benzina super, per ogni Km percorso, per il trasporto con autovettura privata propria, di familiari, di terzi o di accompagnatori, quando l'uso dei comuni mezzi di trasporto non sia possibile o l'assistito sia nell'impossibilità per condizioni fisiche o per le situazioni ambientali, di raggiungere un centro di cura con i comuni mezzi di trasporto.».

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 6 maggio 2022, n. 12, a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 6 maggio 2022, n. 12, a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 6 maggio 2022, n. 12, a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 6 maggio 2022, n. 12, a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma così sostituito dall'art. 50, comma 5, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Qualora dalla dichiarazione del Centro di cura risulti che l'uremico cronico ha bisogno di essere accompagnato al Centro e nei casi in cui il trasporto avviene con autovetture abilitate al servizio pubblico, è possibile corrispondere - a richiesta - il contributo chilometrico per i viaggi di andata e ritorno sostenuti dall'accompagnatore due volte nella stessa giornata, sempre che a tale accompagnatore sia possibile, in relazione alla distanza, effettuare due volte il percorso al fine di eliminare i tempi di sosta dell'autovettura, durante le ore di trattamento dell'uremico.».

(8) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8, poi soppresso dall'art. 50, comma 5, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

L.R. n. 36 dell'11 agosto 1986.

Interventi in favore degli uremici.

Art. 5

Fornitura gratuita agli uremici cronici di prodotti dietetici aproteici e della specialità medicinale «Idrossido di alluminio».

La Regione Calabria, per i nefropatici cronici in trattamento conservativo, con certificazione della patologia da parte di un'unità operativa di nefrologia, assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'erogazione dei prodotti dietetici aproteici nel limite massimo di spesa mensile per assistito di € 100,00. Le Aziende sanitarie locali e/o quelle ospedaliere autorizzano i nefropatici cronici al ritiro dei prodotti aproteici presso le farmacie comunali o altre autorizzate, nel limite di spesa mensile assegnato ⁽⁹⁾.

Le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere sono autorizzate a fornire ai Centri Dialisi ricadenti nel proprio ambito il quantitativo di Idrossido di alluminio necessario al fabbisogno degli uremici cronici ivi in trattamento e che verrà utilizzato dagli operatori sanitari del Centro stesso, secondo le necessità di ciascun dializzato ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «I nefropatici cronici in trattamento conservativo che devono usare abitualmente prodotti dietetici aproteici, potranno ritirarli gratuitamente presso le farmacie comunali od altre a ciò autorizzate, dietro presentazione di regolare ricetta con il fabbisogno per 15 giorni.».

(10) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*.

Art. 6

Norma finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in L. 700 milioni, si provvede con lo stanziamento che sarà

L.R. n. 36 dell'11 agosto 1986.**Interventi in favore degli uremici.**

previsto al Cap. 42111103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1986, alla cui copertura si fa fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'*art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*.

Limitatamente agli interventi di cui all'ultimo comma degli artt. 2 e 4 si provvede con lo stanziamento di L. 700 milioni da prelevare sul capitolo 4341102 del bilancio 1986 denominato: «Contributi ai Comuni per servizi ed attività volti al superamento dell'emarginazione degli handicappati» (legge regionale 3 settembre 1984, n. 28).

L.R. n. 13 del 6 dicembre 1979.**Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.****Art. 1**

La Regione Calabria riconosce alla cooperazione un ruolo fondamentale nella determinazione e nell'attuazione della programmazione economica regionale.

La Regione, per le materie di sua competenza e al fine primario di favorire il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, eroga contributi a favore degli organi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo operanti in Calabria ed aderenti alle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, per l'attuazione di iniziative volte alla promozione, propaganda, organizzazione, assistenza e tutela della cooperazione, specie nelle zone e nei settori dove essa è meno sviluppata.

Art. 2

La Regione Calabria istituisce la consulta regionale della cooperazione, i cui compiti sono i seguenti:

a) studiare il fenomeno della cooperazione nelle cause e negli effetti che determina sull'economia regionale;

b) esprimere pareri sugli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione in tema di cooperazione;

c) formulare proposte e pareri per inserire organicamente la cooperazione nell'ambito della programmazione regionale. avendo riguardo soprattutto agli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione sui settori economici, nei quali opera la cooperazione;

L.R. n. 13 del 6 dicembre 1979.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

d) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di cooperazione, al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;

e) proporre alla Giunta regionale il riparto dei contributi di cui alla presente legge sulla base dei programmi di lavoro presentati dagli organi regionali delle associazioni cooperative nazionali giuridicamente riconosciute che debbono comunque essere finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1, e sulla base della effettiva presenza per strutture, numero di cooperative e numero di soci di ogni associazione sul territorio regionale;

f) verificare ed esprimere pareri sul modo con cui le strutture cooperative utilizzano i contributi della Regione e la corrispondenza delle realizzazioni ai programmi ed ai preventivi di spesa, presentati con la domanda di contributi;

g) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione, per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti, o le quali siano comunque sottoposte al suo esame da organi della Regione.

Art. 3

1. La Consulta regionale della Cooperazione ha sede presso la Giunta regionale ed è così composta:

a) Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) quattro rappresentanti delle Organizzazioni regionali facenti parte del Movimento Cooperativo operanti in Calabria ed aderenti alle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute;

c) un rappresentante della Direzione regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

d) due esperti di provata esperienza e professionalità in materia di cooperazione, individuati su proposta dell'Assessore regionale competente;

L.R. n. 13 del 6 dicembre 1979.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

e) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale nel suo seno, nel rispetto della minoranza.

2. Le designazioni dei componenti devono pervenire all'Assessorato regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. La Consulta si intende regolarmente costituita, anche prescindendo dai componenti per i quali non sia ancora pervenuta la designazione, purché sia presente la maggioranza dei componenti previsti.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale del competente Settore.

5. La Consulta regionale è convocata d'ufficio dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute, se dovute, nella misura stabilita per i dirigenti regionali ⁽²⁾.

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 32-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. La Consulta regionale della cooperazione ha sede presso la Giunta regionale ed è così composta:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) sei rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo operanti in Calabria ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;

c) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

d) un rappresentante dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (E.S.A.C.);

e) tre rappresentanti del Consiglio regionale eletti dal Consiglio nel suo seno, dei quali uno in rappresentanza della minoranza.

L.R. n. 13 del 6 dicembre 1979.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

I componenti la consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti, durano in carica quanto il Consiglio regionale e possono essere rieletti una sola volta.

I rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo, di cui alla lettera b) del presente articolo, sono designati dalle sezioni regionali tenuto conto delle indicazioni dei propri organismi provinciali in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le province della Regione.».

Con riferimento all'E.S.A.C. di cui sopra la L.R. 14 dicembre 1993, n. 15, istituendo l'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura ha soppresso detto Ente ed abrogato tutte le leggi regionali ad esso relative in contrasto con gli obiettivi contenuti nell'art. 2, L.R. 14 dicembre 1993, n. 15.

Art. 4

[La consulta regionale della cooperazione è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quante altre volte il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti] ⁽³⁾.

In merito all'attività svolta dalla consulta, il Presidente relaziona annualmente al Consiglio regionale, durante il dibattito sul bilancio di previsione.

[Esplica le funzioni di segretario della consulta un funzionario della Giunta regionale designato dal Presidente] ⁽⁴⁾.

(3) Comma abrogato dall'art. 32-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

(4) Comma abrogato dall'art. 32-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

L.R. n. 13 del 6 dicembre 1979.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

Art. 5

Per ottenere i contributi, gli organi regionali del movimento cooperativo, di cui all'articolo 1 della presente legge, debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, allegando alla stessa il programma o i programmi relativi alle iniziative che si intendono intraprendere, nonché un preventivo analitico di spesa, indicante tutti i costi, compresi quelli generali, previsti per l'attuazione del o dei programmi.

I programmi, nei quali dovranno essere specificati in modo dettagliato i tempi, le scadenze e le modalità di attuazione delle singole iniziative, dovranno essere finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, destinando non meno del 40 per cento degli investimenti globali al potenziamento delle strutture di assistenza e promozione della cooperazione a livello provinciale e zonale.

Per il primo anno di applicazione, la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente dispone il riparto dei contributi ed il relativo accredito del 50 per cento a favore delle Organizzazioni regionali, per come proposto dalla Consulta regionale ed approvato dalla Giunta regionale. Il restante 50 per cento è erogato alle Organizzazioni regionali, in una o più soluzioni, dopo la presentazione da parte di ciascuna Organizzazione di una o più relazioni dettagliate da cui risultino, in modo chiaro ed inequivocabile, l'attuazione delle iniziative programmate e, per ogni iniziativa, le spese effettivamente sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

2. In caso di mancata presentazione della relazione o della documentazione contabile, oppure qualora sia nella relazione che negli atti contabili vengono riscontrate delle irregolarità, il Dirigente Generale

L.R. n. 13 del 6 dicembre 1979.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

del Dipartimento competente, sentita la Consulta regionale, può disporre la revoca, in tutto o in parte, del contributo, su conforme deliberazione della Giunta regionale ⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 32-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*. Il testo originario era il seguente: «Art. 6. La Giunta regionale, su conforme parere della commissione regionale per il piano, approva il piano di riparto dei contributi proposto dalla consulta della cooperazione e delibera, in conformità, la concessione dei contributi alle varie organizzazioni regionali.

Una prima quota, pari al 50 per cento dei contributi, è erogata alle associazioni dopo l'approvazione della delibera di cui al comma precedente; il restante 50 per cento è erogato in una o più soluzioni, dopo la presentazione da parte di ciascuna organizzazione di una o più relazioni dettagliate, da cui risultino lo stato di attuazione delle iniziative ed il consuntivo delle spese sostenute.

In caso di mancata presentazione della relazione, l'erogazione del restante 50 per cento del contributo è sospesa.

Qualora nella relazione figurino irregolarità, il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentite la consulta della cooperazione e la commissione regionale per il piano.

Per l'anno 1979 la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, eroga agli organi regionali delle associazioni che ne hanno titolo i contributi richiesti riportandoli sia alle iniziative attuate nel corso dell'anno e regolarmente documentate, sia alla presenza effettiva di ciascuna associazione sul territorio regionale.».

Art. 7

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire centomilioni, si provvede con la disponibilità esistente nel Capitolo 7001102 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da

L.R. n. 13 del 6 dicembre 1979.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1979.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 10013104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1979 con la denominazione «Spese per il finanziamento della consulta regionale della cooperazione, nonché contributi a favore degli organi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico operante in Calabria» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire centomilioni.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1980 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'*art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281* sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

- VISTO** il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'articolo 1 comma 2 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), ufficialmente presentato alla Commissione Europea 3 in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il Decreto Direttoriale 30 dicembre 2021, n. 3277 di emanazione di un "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (di seguito "Avviso);
- CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 1, dell'Avviso prevede la creazione di 12 (dodici) Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale nei sei grandi ambiti di intervento del PNR 2021 - 2027: 1. *Salute*, 2. *Cultura, creatività e società inclusiva*, 3. *Sicurezza civile per la società*, 4. *Digitale, industria e spazio*, 5. *Clima, energia e mobilità*, 6. *Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente*;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, le risorse finanziarie complessive a disposizione dell'Avviso ammontano ad euro 1.300.000.000,00 (unmiliardotrecentomilioni/00);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

CONSIDERATO che, ai sensi dell' art. 8, comma 2, dell' *Avviso*, rispetto al numero totale dei 12 (dodici) Ecosistemi dell'innovazione finanziabili, 5 (cinque) dovranno essere creati nell'ambito delle regioni del Mezzogiorno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12, comma 3, dell' *Avviso* sono giudicate idonee alla Fase 2 le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 70 punti e per singolo criterio di valutazione contrassegnato dalle lettere A, B, C, D, il punteggio minimo che consiste rispettivamente in:

- Criterio A - *Area di specializzazione /focus scientifico e tecnologico*, 15 punti,
- Criterio B - *Obiettivi e qualità scientifica*, 15 punti,
- Criterio C - *Caratteristiche, realizzabilità e controllo*, 30 punti
- Criterio D - *Impatto del programma*, 10 punti

RILEVATO che alla scadenza dei termini fissati dall' *Avviso* sono state presentate 15 proposte progettuali, così distribuite per ciascuno degli ambiti di intervento previsti:

- 1. Salute: n. 2 proposte progettuali
- 2. Cultura, creatività e società inclusiva: n. 2 proposte progettuali,
- 4. Digitale, industria e spazio: n. 7 proposte progettuali,
- 5. Clima, energia e mobilità: n. 3 proposte progettuali,
- 6. Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente: n. 1 proposta progettuale;

RILEVATO che per l'ambito di intervento 3. "Sicurezza civile per la società" non è pervenuta alcuna proposta progettuale;

CONSIDERATO che, delle n. 15 proposte progettuali pervenute, n. 6 propongono la creazione di Ecosistemi dell'Innovazione nell'ambito delle regioni del Mezzogiorno;

VISTO il decreto direttoriale n. 340 del 15 marzo 2022, registrato all'UCB con il n. 232 in data 25 marzo 2022 e alla Corte dei Conti con il n. 1045 in data 15 aprile 2022, con il quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dell' *Avviso*, è stata nominata la Commissione di esperti, composta da 5 Panel



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

corrispondenti agli Ambiti di intervento cui afferiscono le medesime proposte pervenute, coadiuvata, con particolare riguardo agli aspetti connessi all'impatto delle stesse sui sistemi territoriali di riferimento (criteri A e D dell'articolo 12, comma 2, dell'Avviso) da 3 esperti - di cui 2 designati dall'Agenzia per la Coesione e 1 designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

PRESO ATTO degli esiti delle attività valutative svolte, così come riportati nei "*consensus report*" redatto dai coordinatori dei 5 Panel di cui è costituita la Commissione e degli esiti delle attività valutative degli esperti designati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia per la Coesione di cui ai prott. MUR nn. 6646, 6647, 6648 e 6715 del 15 aprile 2022, n. 6729 del 19 aprile 2022 e n. 6835 del 20 aprile 2022;

VISTA la nota n. 6877 del 20 aprile 2022 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

RITENUTO che nulla osti all'adozione del presente provvedimento di approvazione delle graduatorie rilasciate e di conseguente ammissione alla Fase 2 prevista dagli articoli 12 e 13 dell'Avviso delle proposte progettuali ivi indicate;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvati gli atti di valutazione della Commissione, nominata con DD n.340/2022, delle proposte pervenute in risposta all'"Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (di seguito "Avviso") adottato con Decreto Direttoriale 30 dicembre 2021, n. 3277 i cui esiti sono riportati nella Tabella A allegata al presente Decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

2. Tenuto conto degli esiti della valutazione, e in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni dell'Avviso, sono ammesse alla Fase 2 le proposte progettuali indicate nella Tabella B, allegata al presente Decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

1. Con specifica nota si procederà a comunicare ai soggetti proponenti i relativi esiti unitamente, per le proposte di cui alla Tabella B, alle istruzioni operative per la partecipazione alla Fase 2 prevista dall'Avviso.

Il presente decreto, unitamente alla sola Tabella B, è pubblicato sul sito istituzionale www.mur.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo DI FELICE)

Firmato digitalmente da DI FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DD n.3277/2021 - TABELLA B - PROPOSTE AMMESSE ALLA FASE 2									
Codice Proposta	Titolo	Proponente	Area	N/S	Criterio B (min=15)	Criterio C (min=30)	Criterio A (min=15)	Criterio D (min=10)	Totale
ECS_0000033	Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna	Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna	5.Climate, Energy and Sustainable Mobility	NORD	26	56	25	18	125
ECS_0000009	Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement	Università della Calabria	5.Climate, Energy and Sustainable Mobility	SUD	28	55	23	18	124
ECS_0000037	MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action	Università di Milano Bicocca	5.Climate, Energy and Sustainable Mobility	NORD	26	56	22	17	121
ECS_0000017	THE - Tuscany Health Ecosystem	Università di Firenze	1.Health	NORD	27,99	52,64	24	16	120,6
ECS_0000038	e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia	Università degli Studi di Sassari	2.Humanistic culture, creativity, social transformations, society of inclusion	SUD	27	53	21	18	119
ECS_0000036	NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile	Politecnico di Torino	4.Digital, Industry, Aerospace	NORD	27	54	21	17	119
ECS_0000024	Rome Technopole	Università Sapienza di Roma	4.Digital, Industry, Aerospace	NORD	23	51	22	16	112
ECS_0000041	Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy	Università degli Studi dell'Aquila	4.Digital, Industry, Aerospace	SUD	26	45	23	16	110
ECS_0000043	Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (INEST)	Università degli Studi di Padova	4.Digital, Industry, Aerospace	NORD	22	45	25	15	107
ECS_0000035	RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)	Università di Genova	4.Digital, Industry, Aerospace	NORD	20	41	23	17	101
ECS_0000022	Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center - SAMOTHRACE	Università degli studi di Catania	4.Digital, Industry, Aerospace	SUD	19	38	23	17	97



Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA la delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Assegnazione risorse per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel mezzogiorno*”

VISTA l’Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, nonché con i decreti del Ministro dell’università e della ricerca, nn. 564/2021 e 615/2021;

VISTO il Decreto-legge del 9 maggio 2020 n.1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l’art.4 comma 1 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 rubricato “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca*” pubblicato in GU Serie Generale n. 309 del 14.12.2020; in particolare l’art.11 comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede “*Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*” e ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19*”, da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final “*Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine*”

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il Decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca “*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione Europea;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e le disposizioni ivi contenute;

CONSIDERATO che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza “RRF”, e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare “FNC”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari

stabiliti nel PNRR, e in particolare la milestone M4C2-18, in scadenza al T2 2022, che prevede la *“Notifica dell’aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) mediante l’uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH e un’eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio.”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fin di dare attuazione alle iniziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 *“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* e M4C2 *“Dalla Ricerca all’Impresa”*;

TENUTO CONTO in particolare che la componente M4C2 *“Dalla Ricerca all’Impresa”* mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d’intervento previste coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l’impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro;

VISTA la riforma 1.1 della M4C2 *“Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”*;

VISTO l’investimento 1.5 della M4C2 - *Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”*, che mira alla creazione e promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento;

TENUTO CONTO che l’attuazione degli interventi contenuti nella misura 1.5 della Missione 4 Componente 2 devono concorrere al soddisfacimento della milestone di livello europeo (M4C2-18) da realizzarsi entro il 30 giugno 2022, consistente nell’aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli Ecosistemi dell’innovazione;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 maggio 2021, n. 623, di istituzione Comitato Scientifico *“Supervisory Board”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTE le Linee Guida definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicata istruzione e ricerca;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche*

per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della cabina di regia MUR – MiSE, ai fini dello svolgimento di attività connesse alle iniziative della componente M4C2 “*Dalla Ricerca all’Impresa*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del MUR;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, recante “*Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie*”, emanato dal MUR in attuazione della suindicata riforma 1.1 della M4C2 e *ss.mm.ii.*

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR), in attuazione dell’Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), finanzia, con il presente Avviso, **la creazione di 12 (dodici) Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale.**
2. Gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca (di seguito EPR), Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile.
3. Gli Ecosistemi dell’innovazione intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali.
4. Gli Ecosistemi dell’innovazione valorizzano i risultati della ricerca, agevolano il trasferimento tecnologico e accelerano la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio.

Articolo 2 (Definizioni)

1. “*Amministrazione responsabile*” o “*Ministro e Ministero*”: il Ministro e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR);
2. “*Soggetto Proponente*”: Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che presenta la proposta progettuale;
3. “*Soggetto Attuatore*”: È il soggetto responsabile (*Hub*) dell’avvio, dell’attuazione e della gestione dell’Ecosistema dell’Innovazione. È costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “*i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*”.
4. “*Soggetto Realizzatore*”: Soggetto pubblico o operatore economico privato (*Spoke*) coinvolto nella realizzazione del Programma di ricerca e innovazione ed individuato nel rispetto della

normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra l'*Hub* e gli *Spoke* sono disciplinati con accordi scritti.

5. “*Soggetto affiliato allo Spoke*”: Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo *Spoke* può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.
6. “*CNVR*”: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall’art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
7. “*Università*”: le Università statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
8. “*Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR*”: Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016;
9. “*Imprese*”: come definite al punto 7 della Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
10. “*Do No Significant Harm (DNSH)*”: principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
11. “*PNRR*” o Piano: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall’Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
12. “*Misura del PNRR*”: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
13. “*Missione*”: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del PNRR rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
14. “*Componente*”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
15. “*Milestone*”: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione Europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
16. “*Target*”: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
17. “*Servizio Centrale per il PNRR*”: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 22 del

Regolamento (UE) 2021/241;

18. “*Rendicontazione delle spese*”: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
19. “*Rendicontazione dei milestone e target*”: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
20. “*Rendicontazione di intervento*”: Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell’Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei *milestone* e *target* associati agli interventi di competenza;
21. “*Aiuti di Stato*”: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”.
22. “*Intensità di Aiuto*”: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014 e *ss.mm.ii.*;
23. “*Ricerca Fondamentale*”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
24. “*Ricerca Industriale*”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
25. “*Sviluppo Sperimentale*”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
26. “*Infrastrutture e laboratori di ricerca*”: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca;
27. “*Start-up innovativa*”: società di capitali così come definita nell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e *ss.mm.ii.*;
28. “*Spin-off della ricerca*”: iniziativa di un ateneo o di un Ente pubblico di ricerca mirata a mettere a disposizione di suoi affiliati uno spettro di capitali intangibili con l'intento di facilitare lo sviluppo dell'idea fino alla possibilità di commercializzazione;

29. “*Trasferimento tecnologico*”: processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, prototipi e servizi sviluppati da governi, università, aziende, enti di ricerca pubblici e privati possono essere resi accessibili a una ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi;
30. “*Sistema ReGiS*”: Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
31. “*Ecosistema dell’innovazione*”: è una rete di università, EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzata a favorire l’interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento. Le attività sono legate all’istruzione superiore, alla ricerca applicata, all’innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio.
32. “*Enti pubblici territoriali*”: ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione Italiana e dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni, nonché le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali.
33. “*Bandi a cascata*”: procedure competitive emanate dagli *Spoke* di natura pubblica di un Ecosistema dell’innovazione, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni all’Ecosistema dell’innovazione di finanziamenti per attività di ricerca e per l’acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione;
34. “*Open science*”: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l’accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l’utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell’ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all’innovazione.
35. “*Principi FAIR Data*”: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “*il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario*”.

Articolo 3 (Dotazione finanziaria dell’avviso)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente Avviso ammontano ad euro 1.300.000.000,00 (unmiliardotrecentomilioni/00) a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR, assegnate al MUR ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021 citati nelle premesse.
2. Le risorse finanziarie sono finalizzate a sostenere – in coerenza con il vincolo *digital* (non meno del 40%) previsto dal PNRR – il Campo di intervento 019 - Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio

principalmente delle *PMI* di cui al Regolamento (UE) 2021/241 allegato VII.

3. Le risorse finanziarie del presente Avviso devono essere destinate, per almeno il 40%, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Articolo 4 (*Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore*)

1. I soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali in risposta al presente Avviso - Soggetti proponenti - possono essere esclusivamente le Università statali e gli EPR vigilati dal MUR.
2. Ogni proposta progettuale è finalizzata alla creazione dell'Ecosistema dell'innovazione, organizzato con una struttura di governance di tipo *Hub&Spoke*, e alla realizzazione del programma comprendente gli interventi di cui al successivo articolo 6.
3. Ciascuna Università statale e EPR vigilato dal MUR possono presentare al massimo 2 proposte progettuali di Ecosistema dell'innovazione. Nel caso in cui un medesimo soggetto giuridico presenti più di due proposte progettuali, il MUR prenderà in considerazione, per il sopraccitato soggetto, solo le candidature corrispondenti alle prime due proposte progettuali trasmesse temporalmente ai sensi del successivo articolo 10.
4. L'*Hub* è il soggetto attuatore, costituito da Università statali, EPR vigilati dal MUR, e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici o privati riconosciuti come altamente qualificati. Gli Enti pubblici territoriali non dovranno essere in numero maggiore di 6.
5. L'*Hub* è appositamente costituito per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione di cui al presente Avviso, successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale. Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica. Le Università e gli EPR individuano la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell'*Hub*.
6. L'*Hub* rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, riceve le *tranche* di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro affiliati.
7. L'*Hub*, al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, individua un *programme/research manager* e si dota di un'adeguata organizzazione (Consiglio di amministrazione e/o Comitato scientifico).
8. Gli *Spoke* sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività dell'Ecosistema dell'innovazione. Ogni *Spoke* riceve dall'*Hub* le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla rendicontazione all'*Hub* delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza.
9. Ciascuno *Spoke* deve essere un soggetto giuridico autonomo già esistente indicato nella proposta progettuale e può essere composto da Università, EPR, altri soggetti pubblici o privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, coinvolti nell'Ecosistema dell'innovazione in base alla propria specializzazione e capacità di innovazione.
10. Per la realizzazione delle attività di propria competenza, gli *Spoke* possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicandoli nella proposta progettuale ("soggetti affiliati allo *Spoke*").
11. Gli *Spoke* di natura pubblica emanano, nell'ambito dei limiti e con le modalità previste

all'articolo 5, “*bandi a cascata*” finalizzati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato e alla concessione di agevolazioni a soggetti esterni all'Ecosistema dell'innovazione per attività di ricerca coerenti con le attività previste.

12. Il Soggetto proponente può assumere anche il ruolo di soggetto fondatore dell'*Hub* nonché quello di *Spoke*, svolgendo dunque attività nell'ambito dell'Ecosistema dell'innovazione. La partecipazione degli *Spoke* alla costituzione dell'*Hub* sarà tenuta in considerazione in sede di valutazione delle proposte progettuali.
13. I rapporti tra *Hub* e *Spoke* dovranno essere definiti attraverso accordi scritti tra le parti.
14. L'*Hub* e gli *Spoke* sono responsabili, ciascuno al proprio livello, del conseguimento delle *milestones* e dei *target* previsti dalle attività dell'Ecosistema dell'innovazione finanziato.
15. Tutti i soggetti fondatori dell'*Hub* devono sottoscrivere un impegno alla costituzione dell'Ecosistema dell'innovazione e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale;
16. Tutti i soggetti che costituiscono gli *Spoke* e gli affiliati agli *Spoke* devono sottoscrivere un impegno alla partecipazione all'Ecosistema dell'innovazione e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale
17. I soggetti privati possono ricevere finanziamenti nel rispetto ed entro i limiti della normativa sugli aiuti di Stato, disciplinati dal Regolamento 651/2014 e *ss.mm.ii.* che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Articolo 5 (*Bandi a cascata*)

1. Gli *Spoke* di natura pubblica devono attivare “*bandi a cascata*” per un importo complessivo compreso tra il 10% e il 50% del finanziamento assegnato all'Ecosistema dell'innovazione.
2. I bandi sono emanati per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di competenza dello *Spoke* previste dal Programma di ricerca e innovazione, per la concessione a soggetti esterni all'Ecosistema dell'innovazione di finanziamenti per attività di ricerca coerenti con il suddetto Programma e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 9 (spese ammissibili).
3. I bandi sono emanati sotto la responsabilità dello *Spoke* nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili.
4. Le scadenze delle attività previste dai bandi di cui al presente articolo devono essere compatibili con il termine ultimo di cui all'articolo 8.
5. Nel caso di bandi per la concessione di finanziamenti è responsabilità dello *Spoke* raccogliere, verificare e rendicontare all'*Hub* le spese sostenute dai soggetti realizzatori e provvedere al loro rimborso nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili.

Articolo 6 (*Interventi finanziabili*)

1. Sono finanziate le attività di:
 - a. ricerca applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca

- privati, in maniera stabile e continuativa;
- b. trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca;
 - c. supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital;
 - d. formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università;
 - e. dottorati industriali;
 - f. coinvolgimento della società civile sui temi legati all'innovazione, alla sostenibilità economica e sociale, alle competenze tecniche e alla cultura scientifica.
2. Qualora previsti, la proposta progettuale dovrà indicare gli aiuti di Stato che saranno concessi, dettagliando le modalità di selezione, gli importi, le categorie di soggetti attuatori/realizzatori, le intensità massime di aiuto e le specifiche norme di esenzione applicate nell'ambito del Regolamento UE n. 651/2014 e *ss.mm.ii.*
 3. Le proposte progettuali devono essere conformi al rispetto del principio del “*DNSH*”, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
 4. Le proposte progettuali che prevedono un impatto ambientale rilevante sul territorio devono essere corredate da una valutazione ambientale strategica (VAS).
 5. Le proposte progettuali devono essere coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente, con gli indirizzi dello schema di accordo di partenariato 2021-2027, con i piani operativi regionali e le priorità di ricerca e innovazione regionali o sovregionali, nonché con quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 48/2021 del 27 luglio 2021.

Articolo 7 (Criteri di ammissibilità)

1. Il soggetto proponente si impegna alla costituzione dell'*Hub* entro 30 giorni dalla conclusione della fase negoziale di cui al successivo articolo 14.
2. Ai fini dell'ammissibilità della proposta, quest'ultima dovrà prevedere che:
 - almeno il 40% del personale assunto a tempo determinato deve essere di genere femminile e almeno il 40% delle borse di dottorato deve essere assegnato a ricercatrici. A tal fine, i bandi di reclutamento di nuovo personale prevedono opportune clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'occupazione femminile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 “*Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC*” del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - le attività dell'Ecosistema dell'innovazione siano riconducibili al Campo di intervento 019 - Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI - di cui all'articolo 3 del presente Avviso e che le relative spese concorrano al conseguimento del vincolo *digital* di cui all'allegato VII del Regolamento UE 2021/241.
 - il Programma non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la sua realizzazione sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “*Do No Significant*”

Harm” (DNSH), nonché con la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. A tal fine si specifica che non sono ammissibili, ai sensi degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01), le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

3. Per ciascun Ecosistema dell'innovazione i requisiti dimensionali richiesti (c.d. “*massa critica*”) sono:

- almeno 250 persone coinvolte nel Programma di ricerca e innovazione;
- un numero di *Spoke* compreso tra un minimo di 5 un massimo di 10; nell'ambito dei limiti sopra indicati, il numero degli *Spoke* deve essere coerente con le finalità del programma presentato;
- un singolo soggetto giuridico può essere contemporaneamente, nell'ambito di un Ecosistema dell'innovazione, più *Spoke* o più volte soggetto affiliato agli *Spoke*,
- la maggioranza degli *Spoke* deve essere rappresentata da soggetti di diritto pubblico. Per il calcolo della predetta maggioranza il medesimo soggetto, se presente più volte come *Spoke*, viene conteggiato una sola volta.
- il numero massimo di soggetti che potranno complessivamente essere *Spoke* o soggetti affiliati agli *Spoke* nell'ambito di un Ecosistema dell'innovazione è pari a 25.
- ai fini del calcolo dei soggetti complessivamente coinvolti come *Spoke* o come soggetti affiliati agli *Spoke* nell'ambito di un Ecosistema dell'innovazione, il medesimo soggetto, se presente più volte come *spoke* o come soggetto affiliato agli *Spoke*, viene conteggiato una sola volta.
- ciascuno *Spoke* dovrà dedicare al Programma di ricerca e innovazione non meno di 7 ricercatori /o altre risorse professionali - strutturate ed adeguate alle attività del Programma - di cui almeno 5 per 3 mesi/persona/anno. Ciascun soggetto affiliato agli *Spoke* dovrà dedicare al Programma medesimo non meno di 7 ricercatori /o altre risorse - strutturate ed adeguate alle attività del Programma, di cui almeno 4 per 3 mesi/persona/anno. Complessivamente, la massa critica di ciascuno *Spoke* e dei suoi affiliati deve essere pari ad almeno 30 persone, di cui almeno 10 per almeno 3 mesi/persona/anno.
- ciascuno *Spoke* dovrà assicurare alle attività previste dall'Ecosistema dell'innovazione un significativo apporto che sarà oggetto di valutazione.

4. Gli *Spoke* e i soggetti affiliati di natura privata, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 comma 4 e 17 comma 2 lettere a) ed e) del Decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*, non devono essere in una delle seguenti condizioni:

- non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C

249/01 del 31 luglio 2014 e *ss.mm.ii.*;

- altri requisiti specifici previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento;
 - morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all’emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all’introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;
 - fallimento del soggetto realizzatore o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilità per il MUR di valutare la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto.
5. Gli Enti pubblici territoriali, comprese le rispettive società, controllate ed “*in house*”, possono partecipare agli Ecosistemi dell’innovazione solo nella qualità di soci dell’*Hub*, al fine di garantire e promuovere i più opportuni indirizzi strategici territoriali all’Ecosistema dell’innovazione.
 6. La proposta progettuale deve essere accompagnata da una “*lettera di endorsement*” da parte del Presidente della Regione, o di un suo delegato, ove sarà costituita la sede dell’*Hub* stesso. Qualora l’Ecosistema dell’innovazione abbia una rilevanza sovraregionale, la “*lettera di endorsement*” dovrà essere presentata per ciascuna Regione di riferimento.
 7. Una Università, un EPR, ovvero ogni altro soggetto pubblico o privato possono partecipare, sia nella qualità di *Hub* che in quella di *Spoke* nonché in quella di Soggetto affiliato ai medesimi *Spoke*, anche a più di una proposta progettuale di un Ecosistema dell’innovazione.
 8. Le proposte progettuali non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui ai precedenti commi, nonché le proposte progettuali presentate in difformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 10 saranno ritenute non ammissibili ed escluse dalla fase di valutazione.
 9. Come previsto dal precedente articolo 6, comma 4, le proposte progettuali che prevedono un impatto ambientale rilevante sul territorio devono essere corredate da una valutazione ambientale strategica (VAS).

Articolo 8 (Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto)

1. L’importo dell’agevolazione concessa per ciascun Ecosistema dell’innovazione, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all’articolo 3 comma 1 del presente Avviso, è compreso tra un minimo di euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00) e un massimo di euro 120.000.000,00 (centoventimiloni/00).
2. In linea con la dotazione finanziaria prevista al precedente articolo 3 comma 3 e rispetto al numero totale dei 12 (dodici) Ecosistemi dell’innovazione finanziabili, 5 (cinque) Ecosistemi dell’innovazione dovranno essere creati nell’ambito delle regioni del Mezzogiorno. Laddove gli Ecosistemi dell’innovazione comprendano sia regioni del Mezzogiorno che regioni del Centro Nord, l’Ecosistema dell’innovazione si considererà appartenente ad una o all’altra tipologia di ambito regionale in corrispondenza della sede dell’*Hub*.
3. Qualora l’importo complessivo delle agevolazioni richieste sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile di cui all’articolo 3 comma 1 del presente Avviso, o laddove non sia rispettato il numero di Ecosistemi dell’innovazione articolati per ambiti territoriali regionali, il MUR provvederà, nel corso della Fase negoziale di cui al successivo articolo 14, a rideterminare gli importi nei predetti limiti massimi previsti.
4. Il piano finanziario di ciascun Programma di ricerca e innovazione dell’Ecosistema

dell'innovazione deve essere articolato in linea con il Campo di intervento di cui agli articoli 3 e 7.

5. La durata di realizzazione del Programma di ricerca e innovazione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca e innovazione, che dovrà concludersi, comunque, non oltre la data del 28 febbraio 2026.
6. Entro il termine di cui al precedente comma:
 - le attività connesse al programma finanziato dovranno essere concluse e i relativi *target* finali conseguiti;
 - le spese dovranno essere state sostenute dai soggetti attuatori/realizzatori (*Spoke*, soggetti affiliati e altri soggetti che ricevono finanziamenti dai bandi a cascata di cui all'articolo 5) e dall'*Hub*;
 - i trasferimenti di risorse dagli *Hub* agli *Spoke* e quelli dagli *Spoke* ai soggetti affiliati e agli altri soggetti che ricevono finanziamenti dai bandi a cascata dovranno essere stati completati;
 - tutte le attività e le spese effettivamente sostenute per il programma dovranno essere rendicontate dall'*Hub* al MUR, secondo le modalità previste dal presente Avviso e dalle successive linee guida che saranno fornite dal MUR.

Articolo 9 (Spese ammissibili)

1. Tenuto conto delle disposizioni riportate nella circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) rivolta a tutte le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, per le spese ammissibili si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
2. I criteri per l'ammissibilità delle spese, per quanto precisato al precedente comma 1, sono dunque quelli previsti dal vigente D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 e dai Regolamenti comunitari ivi richiamati.
3. Le spese relative alle attività previste dal Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione sono rendicontate dagli *Spoke* all'*Hub* e da quest'ultimo al MUR; l'*Hub* provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività.
4. Nel rispetto di quanto ai punti precedenti, ai fini del presente Avviso sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese di personale impegnato nel Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione;
 - b) costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione;
 - c) costi per servizi di consulenza specialistica, purché essenziali per l'attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione;
 - d) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale del progetto. Con solo riferimento ai siti (terreni) in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale

- limite è aumentato al 15% (quindici per cento);
- e) costi gestionali ed amministrativi (massimo 10% dei costi diretti ammissibili del personale);
 - f) costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, in base a quanto stabilito dall'art. 54.1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156;
 - g) altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del Programma di ricerca e innovazione, potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione preventiva da parte del MUR, nel rispetto della normativa applicabile.
5. I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.
 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
 7. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
 8. Il periodo di ammissibilità dei costi è indicato nel decreto di concessione del finanziamento.
 9. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e *ss.mm.ii.*;
 10. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all'intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito.

Articolo 10 (Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere)

1. La proposta progettuale può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 24 gennaio 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 24 febbraio 2022.
2. La proposta progettuale e i *curricula* del personale devono essere redatti in lingua inglese. Le lettere di impegno, le dichiarazioni e la/e "*lettera di endorsement*" devono essere rilasciati in italiano.
3. La proposta progettuale deve essere trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica (GEA), accessibile tramite l'identità SPID del legale rappresentante del soggetto proponente al seguente link <https://www.gea.mur.gov.it>, e deve essere redatta conformemente ai seguenti

allegati:

- allegato 1 - Proposta progettuale, inclusi i *curricula* del personale coinvolto nell'attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione;
 - allegato 2 - Lettera di impegno a costituire l'Ecosistema dell'innovazione (da produrre da parte del soggetto proponente);
 - allegato 3 - Lettera di impegno a costituire l'Ecosistema dell'innovazione e delega al soggetto proponente (da produrre da parte di tutti i soggetti fondatori l'*Hub*);
 - allegato 4 - Lettera di impegno a partecipare all'Ecosistema dell'innovazione e delega al soggetto proponente (da parte di tutti gli *Spoke* e dei soggetti affiliati agli *Spoke*);
 - allegato 5 - DSAN attestante la presentazione di non più di 2 (due) proposte progettuali (da produrre da parte del soggetto proponente)
 - allegato 6 - DSAN attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (da produrre da parte del soggetto proponente);
 - allegato 7 - DSAN attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità per i soggetti di natura privata di cui all'articolo 7;
 - allegato 8 - “*lettera di endorsement*” del presidente della Regione, o di un suo delegato, nei confronti dell'*Hub* dell'Ecosistema di innovazione.
4. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, del socio fondatore dell'*Hub*, dello *Spoke* e del soggetto affiliato agli *Spoke*, ciascuno per quanto di propria competenza (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n.82/2005 e *ss.mm.ii.*).
 5. Le proposte progettuali inviate con modalità non conformi a quelle indicate ai punti precedenti non saranno prese in considerazione.
 6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della proposta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della proposta, con esclusione di quelle afferenti alla descrizione del Programma di ricerca e innovazione, il MUR assegna al soggetto proponente un termine di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce la carenza è escluso dalla valutazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 11 (*Modalità di valutazione e approvazione della domanda*)

1. La procedura di valutazione e approvazione delle domande di finanziamento è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*
2. La valutazione delle proposte progettuali dei Programmi di ricerca e innovazione degli Ecosistemi dell'innovazione sarà effettuata da una Commissione nominata con Decreto del Ministero e così composta:
 - a. per la valutazione tecnico-scientifica, da un panel composto da 3 a 5 esperti individuati dal CNVR per ciascuno dei 6 grandi ambiti di intervento del PNR 2021-2027,

- coadiuvati da 3 esperti - di cui 2 dell'Agencia di Coesione e 1 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- b. per gli aspetti economico-finanziari, dall'Agencia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA - Invitalia.
3. Nell'ambito della Commissione, il Decreto individua il coordinatore del Panel di Esperti che svolge la funzione di Presidente.
4. La valutazione delle proposte progettuali dei Programmi di ricerca e innovazione degli Ecosistemi dell'innovazione avviene secondo le seguenti modalità:
- Fase 1 - Manifestazione di interesse:* i soggetti proponenti descrivono gli elementi della proposta di cui al successivo articolo 12 del presente Avviso e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione. La valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria di ammissione alla *Fase 2*.
- Fase 2 - Proposta integrale:* i soggetti proponenti le proposte progettuali ammessi alla *Fase 2* saranno invitati a presentare la Proposta integrale del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.
- Fase negoziale:* sulla scorta di quanto trasmesso dai soggetti proponenti, il MUR avvia con questi ultimi una negoziazione finalizzata alla definizione del Programma di ricerca e innovazione, alla quantificazione dell'agevolazione e all'emanazione del decreto di concessione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14.
5. La fase negoziale è condotta da una Commissione nominata con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e composta da un rappresentante del MUR che assume le funzioni di Presidente, da un rappresentante individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e dal coordinatore del Panel degli esperti di riferimento per ciascun Ecosistema dell'Innovazione.

Articolo 12 (Fase 1 – Manifestazione di interesse)

1. Ogni Manifestazione di Interesse, presentata ai sensi dell'articolo 10 del presente Avviso, deve illustrare una proposta progettuale contenente i seguenti elementi:
- area di specializzazione/focus scientifico e tecnologico in relazione al territorio di riferimento dell'Ecosistema dell'innovazione, individuando uno o più grandi ambiti di intervento previsti dal PNR 2021-2027;
 - obiettivi del Programma di ricerca e innovazione ed analisi di coerenza con le vocazioni scientifiche, tecnologiche ed economiche del territorio di riferimento;
 - articolazione di massima della governance *Hub&Spoke*, qualificazione e caratteristiche tecnico scientifiche delle istituzioni coinvolte;
 - massa critica coinvolta nel Programma di ricerca e innovazione (*cf.* articolo 7);
 - impatto atteso del Programma di ricerca e innovazione e relative ricadute sul sistema economico e produttivo, sociale e culturale del Paese;
 - fattibilità del piano di lavoro con esplicita ripartizione delle attività del programma in capo al singolo soggetto esecutore (*Spoke e affiliati agli spoke*) ed evidenza della realizzabilità/cantierabilità in relazione alle scadenze del piano;
 - capacità economico-finanziaria in capo ai singoli soggetti esecutori (*Spoke e affiliati agli spoke*) di natura privata.

2. La valutazione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio Minimo	Punteggio Massimo
A) Area di specializzazione/focus scientifico e tecnologico	15	30
- coerenza dell'area di specializzazione con le vocazioni scientifiche ed economiche del territorio;	5	9
- coerenza con i piani operativi regionali e le priorità di ricerca e innovazione regionali o sovraregionali (Smart Specialization Strategy);	5	9
- valorizzazione e messa a sistema delle iniziative esistenti, evitando duplicazioni e sovrapposizioni;	5	12
B) Obiettivi e qualità scientifica	15	30
- coerenza e chiarezza degli obiettivi e delle attività previste dal programma;	5	10
- pregresse esperienze e competenze tecnico scientifiche degli Spoke e dei soggetti affiliati agli Spoke relative all'Area di specializzazione dell'Ecosistema dell'innovazione in termini di innovazione e trasferimento tecnologico;	5	12
- eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in essere con altre istituzioni e centri di alta qualità scientifica.	5	8
C) Caratteristiche, realizzabilità e controllo	30	60
- capacità di gestione e di coordinamento di progetti complessi del soggetto attuatore Hub;	5	8
- fattibilità del piano di lavoro in termini di realizzabilità e cantierabilità delle azioni previste;	5	8
- articolazione del gruppo di lavoro e coerenza tra la ripartizione delle attività tra i soggetti coinvolti e le rispettive competenze;	5	8
- modalità di coinvolgimento di studiosi/studiose che abbiano conseguito il dottorato di ricerca da non più di 10 anni e di attrazione dagli altri paesi UE e non-UE, in base alla qualità del loro curriculum scientifico;	5	12
- livello, adeguatezza e modalità di coinvolgimento di grandi imprese e PMI, degli Enti pubblici locali (anche in termini di cofinanziamento) e delle istituzioni locali di tipo scientifico, tecnologico, culturale e della società civile;	5	12
- qualità dei dati e degli indicatori (milestones e target intermedi e finali) proposti per il monitoraggio delle attività.	5	12
D) Impatto del programma	10	20
- Qualità dell'analisi del potenziale impatto dei risultati del Programma di ricerca e innovazione sul sistema economico, ambientale e sociale, in particolar modo sulle PMI, del territorio di riferimento;	5	11
- Elementi di sinergia del Programma di ricerca e innovazione con altri programmi finanziati a valere sugli altri Investimenti previsti dal PNRR per la Missione 4, Componente 2	5	9
PUNTEGGIO TOTALE	70	140

3. Sono giudicate idonee alla *Fase 2*, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, esclusivamente le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 70 punti e per singolo criterio di valutazione contrassegnato dalle lettere A, B, C e D, il punteggio minimo riportato nella suindicata tabella.
4. La relazione sulla capacità economico-finanziaria sarà tenuta in considerazione dalla Commissione di cui all'articolo 11 comma 5 nella fase negoziale anche ai fini della determinazione dell'agevolazione concedibile.
5. Accedono alla successiva Fase 2 unicamente le 12 (dodici) proposte progettuali che hanno conseguito il punteggio di valutazione più alto ai sensi del presente articolo.

Articolo 13 (*Fase 2 - Proposte integrali*)

1. Per le proposte progettuali degli ecosistemi dell'innovazione ammesse alla *Fase 2*, i soggetti proponenti presentano la Proposta Integrale con l'indicazione di tutti gli elementi utili a qualificare e dettagliare gli aspetti riportati in sede di Manifestazione di Interesse.
2. La proposta integrale sarà trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica (GEA) accessibile al link <https://www.gea.mur.gov.it>, redatta sulla base dei moduli e delle indicazioni comunicate dal MUR all'interno della piattaforma medesima.

Articolo 14 (*Fase Negoziale e decreto di concessione*)

1. La fase negoziale è propedeutica all'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione e del relativo Disciplinare da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte del soggetto attuatore (*Hub*) ed è volta a definire di concerto con il soggetto proponente i seguenti elementi:
 - eventuali integrazioni di linee di attività o ambiti del Programma di ricerca e innovazione, comunque affini ai contenuti della proposta;
 - eventuale rideterminazione del piano dei costi;
 - *milestones* e *target* di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'attuazione del programma;
 - piano delle erogazioni connesse alle *milestones* e ai *target* di livello europeo e nazionale;
 - altre variazioni e/o integrazioni concordate tra le parti.
2. La fase negoziale è condotta per ciascun Ecosistema dell'innovazione dalla Commissione di cui al precedente articolo 11 comma 5 per conto del MUR.
3. La fase negoziale si conclude con la definizione del Programma di ricerca e innovazione di ciascun Ecosistema dell'innovazione, nonché dei relativi documenti accessori o conseguenti che saranno allegati al decreto di concessione del finanziamento.

Articolo 15 (*Obblighi del Soggetto attuatore*)

1. Il Soggetto attuatore (*Hub*) assegnatario di finanziamento nell'ambito del presente Avviso dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;

- b. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- d. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- e. garantire la piena attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione così come approvato, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il programma nel rispetto della tempistica prevista;
- f. produrre bimestralmente (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) per il tramite dell'*Hub*, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte dall'Ecosistema dell'innovazione, con particolare riferimento al conseguimento di milestones e target, intermedi e finali, previste dal progetto approvato, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
- g. produrre bimestralmente (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) per il tramite dell'*Hub*, la complessiva rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e delle spese sostenute dall'Ecosistema dell'innovazione, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
- h. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione responsabile;
- i. comprovare - entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del Programma di ricerca e innovazione - la realizzazione del programma medesimo, fornendo al MUR una relazione tecnica finale unica per tutto l'Ecosistema dell'innovazione, da redigersi secondo la modulistica prevista al successivo articolo 16, comma 3;
- j. assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale;
- k. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- l. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'Amministrazione responsabile;
- m. adottare il sistema informatico utilizzato dal MUR, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
- n. caricare sul sistema informativo adottato dal MUR i dati di monitoraggio sull'avanzamento

procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e della documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;

- o. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del Programma di ricerca e innovazione, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
- p. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- q. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- r. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal MUR medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- s. facilitare le verifiche da parte del MUR, del Ministero dell'Economia e Finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti: Soggetto Attuatore (*Hub*), Soggetti realizzatori (*Spoke e soggetti affiliati agli Spoke*), soggetti che ricevono i finanziamenti attraverso i bandi a cascata;
- t. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- u. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal MUR, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- v. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR;
- w. assicurare che le spese del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
- x. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- y. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del Programma di ricerca e innovazione, il rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- z. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro, relazionando al MUR sugli stessi;
- aa. mitigare e gestire i rischi connessi al Programma nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- bb. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e *ss.mm.ii.*, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- cc. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *NextGenerationEU* (ad es. utilizzando la frase “*finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU*”), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- dd. garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione del presente Avviso.

Articolo 16 (Modalità di gestione degli interventi)

1. Il MUR adotta, per ciascun Ecosistema dell'innovazione ammesso al finanziamento, il decreto di concessione del finanziamento. Formano parte integrante del decreto di concessione il Programma di ricerca e innovazione definito con le modalità di cui al precedente articolo 14, e gli allegati ivi previsti, comprensivo del cronoprogramma, di milestones e target – nazionali ed europei, intermedi e finali - e del piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi obiettivi, nonché il relativo Disciplinare.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al soggetto attuatore (*Hub*) per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione

dell'Atto d'Obbligo.

3. Per le modalità di gestione, monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione del Programma e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR, nel rispetto dell'articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 17 (Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese)

1. La procedura di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*
2. Il soggetto attuatore (*Hub*), in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% dell'importo agevolato, assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia dallo Stato membro, da un ente pubblico, da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro da mantenere per tutta la durata del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione.
3. La documentazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera f), attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione del MUR, per il tramite di organi di valutazione scientifica nominati dal CNVR.
4. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestones e target associati all'intervento PNRR di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore dell'*Hub*, sino al massimo del 90% dell'agevolazione complessivamente approvata.
5. La documentazione amministrativo – contabile di cui all'articolo 15, comma 1 lettera g) è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
6. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
7. L'erogazione finale è disposta a conclusione del Programma di ricerca e innovazione, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dall'Ecosistema dell'innovazione e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.
8. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il MUR adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:
 - il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e *ss.mm.ii.*, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del

soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il MUR o altra Amministrazione;

- la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Ove il MUR ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

9. L'erogazione delle agevolazioni da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse a valere sui fondi del PNRR.

Articolo 18 (Accesso aperto)

1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati del Programma di ricerca e innovazione e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
2. I suddetti principi sono applicati da tutti i soggetti e a tutti i livelli dell'Ecosistema. I costi per attuarli e renderli effettivi sono ammissibili al finanziamento, inclusi i costi per le pubblicazioni, la disseminazione, la formazione agli operatori e al pubblico.
3. Nell'ambito della fase negoziale di cui all'articolo 14, le modalità operative di gestione dei dati e gli standard per garantire l'attuazione dei suddetti principi da parte dell'Ecosistema saranno definiti in un apposito *Data Management Plan* da allegare all'Atto d'Obbligo.

Articolo 19 (Modifiche del Programma)

1. Le variazioni soggettive sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori *Spoke* e/o affiliati agli *Spoke* (es. fusioni e/o incorporazioni).
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività del Programma approvato sono ammissibili previa tempestiva e obbligatoria comunicazione al Ministero. Le medesime variazioni non richiedono approvazione preventiva del Ministero, a condizione che le medesime non incidano sugli aspetti qualitativi ed economico-finanziari oggetto di valutazione *ex ante*, non alterino gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale, non abbiano impatto negativo rispetto alle finalità dell'intervento e non impattino rispetto al conseguimento di *milestones* e *target* - intermedi e finali - connessi all'esecuzione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione.
3. In sede di negoziazione saranno definite le parti del Programma rispetto alle quali potranno essere accordate, nel rispetto dei principi sopra indicati, le modifiche e le variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività e previsti limiti massimi rispetto all'importo totale del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'innovazione.
4. Ogni eventuale variazione difforme da quanto stabilito nel precedente comma 2 e 3, dovrà essere tempestivamente comunicata al MUR per poter essere sottoposta alla necessaria e conseguente valutazione.

Articolo 20 (Responsabile dell'avviso)

1. Il responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Dott. Fabrizio Cobis, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale della Ricerca del MUR.

Articolo 21 (Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e *ss.mm.ii.*, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/privacy>.

Articolo 22 (Meccanismi sanzionatori)

1. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte:
 - a. nei casi espressamente previsti dall'articolo 17, comma 2, lettere da a) ad f) del Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*;
 - b. difforme esecuzione del Programma di ricerca e innovazione finanziato ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, delle *milestone* e ai *target*, intermedi e finali, associati al Programma di ricerca e innovazione;
 - c. in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore;
 - d. in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dal Programma di ricerca e innovazione;
 - e. in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH, e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - f. in caso di mancato conseguimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7 del presente Avviso;
 - g. in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR.
2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge e nell'Atto d'Obbligo.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso il Panel degli Esperti della Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 11, comma 2 circa lo stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere ai soggetti attuatori, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi previsti per legge e nell'Atto d'Obbligo.
4. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 17 del Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*

Articolo 23 (Potere sostitutivo)

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione del Programma di ricerca e innovazione di cui al presente Avviso da parte del soggetto attuatore, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei Programmi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*

Art. 24 (Controversie e foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso il Foro competente è il Foro di Roma.

Art. 25 (Modifiche dell'avviso)

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito <https://www.mur.gov.it/it>

Art. 26 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Vincenzo Di Felice*)

D.M. n. 418 del 25 novembre 1998.**Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1° gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto l'articolo 118, comma terzo, seconda parte, della Costituzione, in osservanza del quale le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, e considerato che per il passaggio dalle attuali modalità di gestione a quelle da realizzarsi in via definitiva dalle regioni è necessario prevedere una fase transitoria;

Considerato che nelle regioni a statuto speciale, le funzioni demandate alle regioni a statuto ordinario restano di competenza statale e che, scadendo il 31 dicembre 1998 la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, il Ministero delle finanze deve provvedere direttamente alla riscossione e al controllo delle tasse automobilistiche a norma dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

D.M. n. 418 del 25 novembre 1998.

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

Considerate le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal 1° gennaio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;

Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi, rispettivamente in data 17 settembre 1998 e 15 settembre 1998;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 6481 dell'8 ottobre 1998;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;

Vista la nota n. 3-4993M/UCL del 5 novembre 1998, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

1. Tasse oggetto del trasferimento di funzioni.

1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 :

a) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ;

D.M. n. 418 del 25 novembre 1998.

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

b) la soprattassa diesel, istituita con decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Controllo, riscossione e versamenti.

1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.

2. Ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si tiene conto dei seguenti elementi:

a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività di controllo e riscossione;

c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5;

d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attività;

e) idoneità tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.

3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via

D.M. n. 418 del 25 novembre 1998.

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.

4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinare le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi ⁽³⁾.

5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'art. 16, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133.

3. Accertamento, recupero, rimborsi.

1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.

2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresì le stesse informazioni tramite supporti informatici.

3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 . Il Ministero delle finanze provvede all'aggiornamento in

D.M. n. 418 del 25 novembre 1998.

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.

4. Applicazione delle sanzioni e contenzioso.

1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 , il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 .

2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.

5. Archivi delle tasse automobilistiche.

1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.

3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione

D.M. n. 418 del 25 novembre 1998.

**Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle
tasse automobilistiche non erariali.**

civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.

6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.

7. Resta ferma la facoltà di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalità e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

6. Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo ⁽⁴⁾.

D.M. n. 418 del 25 novembre 1998.

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

3. L'archivio di cui al comma 2 è costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.
5. L'archivio è costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.
6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilità dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. L'archivio di cui al comma 2 è utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.
8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4 ⁽⁵⁾.
9. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalità di utilizzazione degli stessi ⁽⁶⁾.
10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati

D.M. n. 418 del 25 novembre 1998.

**Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle
tasse automobilistiche non erariali.**

dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

(4) In attuazione del presente comma, vedi il D.M. 16 marzo 1999.

(5) In attuazione del presente comma, vedi il D.M. 16 marzo 1999.

(6) La modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche è stata approvata con D.Dirett. 7 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1999, n. 11) e con D.Dirett. 18 marzo 1999.

7. Ambito temporale di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia.